



Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 01/02/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 46 del 26/04/2021
Modificato con delibera di C.C. n. 146 del 19/12/2022

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	6
Articolo 1 - Disposizioni comuni	6
Articolo 2 - Funzionario Responsabile.....	6
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale.....	6
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	6
Articolo 5 - Classificazione delle strade	8
Articolo 6 - Norme comuni.....	9
Articolo 7 - Limitazioni e divieti.....	9
Articolo 8 - Luminosità e illuminazione dei mezzi pubblicitari	10
Articolo 9 - Distanze	11
Articolo 10 - Dimensioni	12
Articolo 11 - Deroghe.....	12
Articolo 12 - Norme comuni	12
Articolo 13 - Dimensioni e distanze.....	14
Articolo 14 - Insegne di esercizio installate all'interno del centro storico.....	14
Articolo 15 - Luminosità delle insegne di esercizio installate all'interno del centro storico.....	15
Articolo 16 - Insegne di esercizio installate all'interno delle zone di recupero.....	15
Articolo 17 - Luminosità delle insegne di esercizio installate all'interno delle zone di recupero.....	15
Articolo 18 - Disciplina dell'impianto pubblicitario su tende	16
Articolo 19 - Bacheche.....	16
Articolo 20 - Collocazione, dimensioni e distanze.....	16
Articolo 21 - Caratteri delle preinsegne.....	17
Articolo 22 - Dimensioni e distanze delle preinsegne.....	17
Articolo 23 - Limiti di installazione delle preinsegne	17
Articolo 24 - Pubblicità direzionale in occasione di eventi e manifestazioni	18
Articolo 25 - Impianti pubblicitari di servizio	18
Articolo 26 - Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati.....	18
Articolo 27 - Pubblicità fonica.....	19
Articolo 28 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere, transenne	19
Articolo 29 - Pubblicità effettuata da circhi e spettacoli viaggianti.....	20
Articolo 30 - Segni orizzontali reclamistici	20
Articolo 31 - Ubicazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi.....	20
Articolo 32 - Pubblicità di eventi di carattere religioso.....	21
Articolo 33 - Pubblicità nelle edicole	21
Articolo 34 - Autorizzazione pubblicità ordinaria	21
Articolo 35 - Presentazione della domanda di autorizzazione	21
Articolo 36 - Domanda di autorizzazione e relativi allegati.....	22

Articolo 37 - Istruttoria e rilascio del titolo autorizzatorio.....	23
Articolo 38 - Caratteri dell'autorizzazione	23
Articolo 39 - Rinnovo dell'autorizzazione	24
Articolo 40 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	24
Articolo 41 - Decadenza dell'autorizzazione.....	25
Articolo 42 - Revoca dell'autorizzazione.....	25
Articolo 43 - Sospensione e modifica dell'autorizzazione	25
Articolo 44 - Anticipata rimozione.....	26
Articolo 45 - Divieti e limitazioni.....	26
Articolo 46 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	27
Articolo 47 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	27
Articolo 48 - Presupposto del canone	27
Articolo 49 - Soggetto passivo	28
Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone.....	28
Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	28
Articolo 52 - Dichiarazione	29
Articolo 53 - Pagamento del canone	30
Articolo 54 - Rimborsi e compensazione	30
Articolo 55 - Accertamento.....	30
Articolo 56 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	31
Articolo 57 - Mezzi pubblicitari vari.....	32
Articolo 58 - Riduzioni	32
Articolo 59 - Esenzioni.....	33
Articolo 60 - Impianti privati per affissioni dirette	34
Articolo 61 - Il Piano Generale degli impianti pubblicitari	34
Articolo 62 - Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali	35
CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	35
Articolo 63 - Gestione del servizio.....	35
Articolo 64 - Canone sulle pubbliche affissioni	35
Articolo 65 - Tipologia e quantità degli impianti pubbliche affissioni.....	36
Articolo 66 - Timbratura manifesti.....	36
Articolo 67 - Mantenimento dell'efficacia delle affissioni.....	36
Articolo 68 - Esecuzione del servizio	36
Articolo 69 - Spostamento degli impianti.....	37
Articolo 70 - Modalità delle pubbliche affissioni	37
Articolo 71 - Materiale pubblicitario abusivo	38
Articolo 72 - Riduzione del canone.....	38
Articolo 73 - Esenzione dal canone	39
Articolo 74 - Pagamento del canone	39
Articolo 75 - Tariffe.....	39
Articolo 76 - Determinazione del canone.....	40

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	40
Articolo 77 - Disposizioni generali	40
Articolo 78 - Tipologie di occupazioni	40
Articolo 79 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.....	41
Articolo 80 - Mestieri girovaghi.....	42
Articolo 81 - Occupazioni di suolo pubblico nell'ambito della Fiera di San Giuliano e dei mercati e manifestazioni istituzionali.....	42
Articolo 82 - Occupazioni di suolo pubblico finalizzate all'esposizione di prodotti alimentari	42
Articolo 83 - Rilascio concessione e/o autorizzazione	43
Articolo 84 - Cauzione	44
Articolo 85 - Occupazioni d'urgenza.....	45
Articolo 86 - Rinnovo, disdetta, proroga e modifica della concessione/autorizzazione	45
Articolo 87 - Voltura della concessione e/o autorizzazione	46
Articolo 88 - Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione	46
Articolo 89 - Revoca della concessione e/o autorizzazione.....	46
Articolo 90 - Obblighi del concessionario	47
Articolo 91 - Occupazioni abusive	47
Articolo 92 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	48
Articolo 93 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	48
Articolo 94 - Classificazione delle strade.....	48
Articolo 95 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	48
Articolo 96 - Modalità di applicazione del canone	49
Articolo 97 - Passi carrabili	50
Articolo 98 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	51
Articolo 99 - Soggetto passivo.....	51
Articolo 100 - Riduzioni del canone.....	52
Articolo 101 - Esenzioni	52
Articolo 102 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	53
Articolo 103 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	54
Articolo 104 - Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.....	54
Articolo 105 - Rimborsi	55
CAPO V - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO (DÉHORS)	55
Articolo 106 - Oggetto e finalità campo di applicazione	55
Articolo 107 - Definizione di déhors.....	56
Articolo 108 - Tipologie di déhors	56
Articolo 109 - Zonizzazione.....	56
Articolo 110 - Collocazione dei déhors, aree soggette a tutela.....	57
Articolo 111 - Condizioni per la realizzabilità dei déhors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio.....	57

Articolo 112 - Contenuto della domanda di concessione	58
Articolo 113 - Criteri generali di collocazione	58
Articolo 114 - Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico	59
Articolo 115 - Igiene, pulizia e manutenzione dehors	59
Articolo 116 - Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi	60
Articolo 117 - Controlli, vigilanza, sanzioni	60
Articolo 118 - Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici e/o loggiati.	60
Articolo 119 - Criteri di collocazione: zonizzazione.....	61
Articolo 120 - Caratteristiche tecniche e spaziali di carattere generale	61
Articolo 121 - Elementi componenti i dehors	61
Articolo 122 - Attività consentita	63
Articolo 123 - Estensione applicabilità art. 111	64
Articolo 124 - Disposizioni transitorie e finali	64
Articolo 125 - Entrata in vigore.....	64

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, di seguito denominato "canone", di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, oltre alle modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità, non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 2 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile dell'Ufficio Entrate.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante mezzi e/o impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerare generalmente "impianto pubblicitario o di propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, comprendente nel suo insieme sia il messaggio pubblicitario propriamente detto che la struttura, qualunque essa sia, destinata a sostenerlo.

3. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, la targa, il pannello e simili a carattere permanente, installata esclusivamente nella sede o nelle pertinenze di un esercizio commerciale di una industria, arte, professione o attività a cui si riferisce, così come definite dall'art. 16, co. 2, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, indicazione che può essere generica o specifica della merce venduta o fabbricata o del servizio prestato in via principale; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
4. E' da considerare "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque in un raggio di 5 Km.; non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
5. Si definisce "cartello" quel manufatto monofacciale o bifacciale, diverso dalla preinsegna, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.
7. Si definisce "striscione" il mezzo pubblicitario realizzato in tela o pvc, monofacciale o bifacciale che, se posto a cavallo della sede stradale, può essere installato esclusivamente su impianti di proprietà del Comune. Non può essere in nessun caso luminoso, né per luce propria, né per luce indiretta.
8. Si definisce "locandina" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità; se posizionato sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.
9. Si definisce "stendardo o gonfalone" il mezzo pubblicitario in tela o in PVC di dimensioni standard cm. 100x140 o 120x180 o 130x190, con due stecche di sostegno applicate al lato superiore e inferiore.
10. Si definisce "bandiera" l'elemento bidimensionale in tela, privo di rigidità, ancorato ad un palo di sostegno lungo uno solo dei suoi lati, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari su una o entrambe le facce.
11. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
12. Si definisce "poster" la struttura monofacciale avente, di norma, dimensioni di mt. 3 x 6, che può anche essere costituita da un insieme di manifesti affissi su apposite strutture di sostegno.
13. Si definisce "vetrina" o "bacheca" l'elemento costituito da un supporto rigido, eventualmente chiuso da uno sportello in vetro, destinato all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di Enti pubblici o d'interesse pubblico, partiti politici, associazione di varia natura, per la

- propaganda di pubblici spettacoli o di attività turistico-produttive o di attività commerciali.
14. Si definisce "gigantografia" l'elemento bidimensionale, monofacciale, privo di rigidità e non illuminato, che occupa tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.
 15. Si intende per "sponsor" quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.
 16. Si definisce "vetrografia" la scritta con caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o marchi, fissata su superfici in vetro, anche con pellicole adesive. E' fatto divieto di realizzarle con lettere adesive precarie o disordinate.
 17. Si intende per "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 18. Nel concetto di "altri mezzi pubblicitari", così come definiti nel presente regolamento e in quello di attuazione del C.d.S. rientrano tutti gli impianti e le strutture finalizzate alla pubblicità e/o propaganda che non sono stati precedentemente specificati.
 19. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato «sulla strada», quando l'installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale, delle fasce di pertinenza e di rispetto della stessa.
 20. Si definisce in «vista della strada» quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla Tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.
 21. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente, si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario;
 - b) nel caso degli impianti luminosi;
 - c) nel caso di cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.
 22. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, emergenze naturali.
 23. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme e dei mezzi pubblicitari.

Articolo 5 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, le strade del Comune sono classificate in due ZONE. L'Allegato A individua le vie classificate in ZONA 1. Tutte le vie non comprese in tale Allegato A sono classificate in ZONA 2.
2. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla ZONA 1.

3. Alle strade appartenenti alla ZONA 1 viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade della ZONA 2 è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla ZONA 1.

Articolo 6 - Norme comuni

1. Lungo le strade o in vista di esse, è vietato collocare mezzi pubblicitari e sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per dimensione, forma, colore, disegno o ubicazione possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o impedimento per la circolazione delle persone invalide.
2. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento nonché ad eventuali cedimenti del suolo ed essere saldamente ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione.
3. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in nessun caso può essere quella di triangolo o disco tale da generare confusione con la segnaletica stradale.
4. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso del colore rosso che non può essere utilizzato come colore di sfondo o prevalente, con esclusione della riproduzione di marchi depositati; in questo caso il mezzo pubblicitario dovrà avere una superficie massima di mq. 1,00. L'abbinamento dei colori non deve generare confusione con quelli utilizzati nella segnaletica stradale.
5. Il presente regolamento si applica anche ai mezzi pubblicitari installati nelle sedi ferroviarie e su beni demaniali o patrimoniali delle Ferrovie dello Stato e della Rete Ferroviaria Italiana, limitatamente alle facciate e/o ai messaggi pubblicitari visibili dalle strade.

Articolo 7 - Limitazioni e divieti

1. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari:
 - a) sulle corsie esterne delle carreggiate, sulle cunette e pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) in corrispondenza delle curve come definite dall'art. 3 comma 1. 20 del C.d.S. ed in tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - g) sulle scarpate stradali ascendenti aventi pendenza superiore ai 45°;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i) sui cigli stradali e sui bordi dei marciapiedi;
 - j) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - k) sui luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, salvo deroga di cui al successivo comma 4.;
 - l) sui muri di cinta dei cimiteri;
 - m) lungo i viali di circonvallazione delle mura urbane con esclusione delle insegne di

esercizio poste in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati e di quella inserita negli impianti di servizio.

2. Nei parchi e nei giardini è consentita la pubblicità mediante tende, gazebo, insegne di esercizio effettuata da pubblici esercizi o attività di ristorazione esistenti negli stessi.
3. Lungo i viali di circoscrizione delle mura urbane potranno comunque essere installati mezzi pubblicitari di interesse pubblico e inerenti a manifestazioni ed eventi di carattere culturale.
4. Lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di beni paesaggistici potranno essere autorizzate installazioni di cartelli e altri mezzi pubblicitari previo parere favorevole dell'amministrazione competente sulla compatibilità della collocazione e della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 42/2004.
5. L'installazione di mezzi pubblicitari su immobili vincolati è subordinato al relativonull'osta dell'autorità competente. In caso di richieste di installazione su fabbricati individuati dal Comune come di particolare pregio architettonico, in relazione alla tipologia dello strumento pubblicitario, il servizio competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere il parere della commissione edilizia integrata.
6. E' vietato l'uso di proiettori laser.
7. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente predisposti.
8. E' vietata la collocazione e l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o essenze arboree, sulla segnaletica stradale e sugli impianti d'illuminazione con esclusione, per questi ultimi, degli impianti oggetto di autorizzazione per l'affissione di gonfaloni, rilasciata dal competente servizio.
9. E' vietato utilizzare sugli impianti pubblicitari lo stemma del Comune di Macerata, la bandiera italiana, quella dell'Unione Europea e quella di Stati Esteri; fanno eccezione le pubblicità relative a manifestazioni ed iniziative patrocinata da Enti pubblici. E' altresì vietato l'utilizzo delle suddette bandiere fuori dalle forme istituzionali.
10. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione non parallela al senso di marcia dei veicoli.
11. Entro i centri abitati del territorio comunale, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, posti in posizione non parallela al senso di marcia dei veicoli aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi.

Articolo 8 - Luminosità e illuminazione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari, ove consentito, possono essere luminosi:
 - per luce diretta, ovvero mediante illuminazione interna;
 - per luce propria derivante dalle singole lettere del tipo scatolare o tubi al neon;
 - per luce indiretta, ovvero mediante sorgente luminosa esterna.
2. Nei casi di illuminazione indiretta la sorgente luminosa esterna dovrà interessare il solo mezzo pubblicitario, non creare disturbo alla visibilità viaria e non interferire col sistema della pubblica illuminazione.
3. Le sorgenti luminose ed i mezzi pubblicitari luminosi per luce diretta o indiretta posti lungo o in vista delle strade, sia fuori che dentro i centri abitati, non possono avere luce intermittente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per mq o che, comunque, provochi abbagliamento.
4. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori

e posti di pronto soccorso.

5. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie.
6. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non possono avere luce intermittente.
7. Per gli impianti collocati all'interno del centro storico e nelle aree interessate da piani di riqualificazione il tipo di illuminazione consentita è quella prevista da agli art. 18 e 19 del presente regolamento, o delle previsioni dei piani di riqualificazione adottati successivamente.
8. Ai sensi del presente regolamento, nei casi in cui si prevede che il mezzo pubblicitario non possa essere luminoso, deve intendersi vietata ogni forma d'illuminazione, sia diretta che indiretta.

Articolo 9 - Distanze

1. Il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime di cui all'art. 51, commi 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada:
 - a) 3 m. dal limite della carreggiata;
 - b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m. prima dei segnali d'indicazione;
 - f) 100 m. dopo i segnali d'indicazione;
 - g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve, come precedentemente definite;
 - h) 250 m. prima delle intersezioni;
 - i) 100 m. dopo le intersezioni;
 - j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.
2. Il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, all'interno dei centri abitati e nei tratti di strada extraurbana in cui è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h. deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime previste dall'art. 51, commi 3, 4, 5, 6 e 14 del regolamento di esecuzione del codice Strada e dal Piano degli Impianti di cui all'art. 61 del presente regolamento:
 - a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m. lungo le strade locali prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie;
3. La distanza dalla carreggiata dei mezzi pubblicitari viene misurata dalla proiezione a terra dell'estremità dell'impianto più vicina alla carreggiata stessa.
4. All'interno del centro abitato la distanza dal limite della carreggiata varia a seconda delle dimensioni del mezzo pubblicitario, come previsto dal successivo art. 14.
5. Se le strutture aggettano sul marciapiedi o su area soggetta a passaggio pedonale queste devono rispettare un'altezza minima dal piano di calpestio di 2,20 m.
6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
7. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento dei mezzi pubblicitari già esistano ad una distanza dalla carreggiata inferiore a quella prevista, costruzioni fisse, muri, filari di alberi di

altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con detti elementi. Tali installazioni non debbono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

8. Le distanze indicate al comma 2 del presente articolo non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari aventi una superficie non superiore a mq 3,00 installati ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m 10,00.

Articolo 10 - Dimensioni

1. Per gli impianti pubblicitari installati fuori dei centri abitati, si osservano le dimensioni di cui all'art. 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.
2. Per gli impianti pubblicitari diversi dalle preinsegne installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo:
 - a) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della carreggiata:
 - 1) mq 3 (tre) se installati da m 0,50 a m 3,00 dal margine della carreggiata;
 - 2) mq 6 (sei) se installati oltre i m 3,00 dal margine della carreggiata.
 - b) se collocati lungo le strade, non parallelamente al senso di marcia dei veicoli:
 - 1) mq 1 (uno) se installati da m 0,50 a m 3,00 dal limite della carreggiata;
 - 2) mq 3 (tre) se installati oltre i m 3,00 dal limite della carreggiata.

Articolo 11 - Deroche

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del codice della Strada, all'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E e F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempre che siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione. Le deroghe sono concesse tenendo conto dello stato dei luoghi, delle caratteristiche della viabilità e relativa segnaletica e sono valutate dal Comando Polizia Municipale, sentiti i Servizi competenti, quando necessario per gli aspetti di specifico interesse.
2. Le deroghe alle distanze non potranno comunque essere superiori alla metà delle distanze dall'art. 9 co. 2.
3. In attesa dell'adozione del Piano Generale degli Impianti le strutture pubblicitarie aventi dimensioni superiori a quelle indicate dal presente regolamento potranno essere autorizzate, tenendo presente le caratteristiche dei luoghi, previa eventuale direttiva della Giunta comunale.

Articolo 12 - Norme comuni

1. Fermo restando quanto disposto dalle precedenti norme, le insegne di esercizio sono sottoposte alla disciplina degli articoli che seguono.
2. Ai fini del presente Regolamento per "pertinenze accessorie" di cui all'art. 4, comma 3,

debbono intendersi quegli spazi o aree adiacenti alla sede dell'attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui essa è collocata.

3. Nel caso in cui gli spazi o le aree di cui al precedente comma siano pertinenti a più attività, sarà possibile servirsi di un impianto pubblicitario unitario. In caso di nuovi insediamenti commerciali è facoltà dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere una progettazione unitaria degli impianti.
4. Le insegne di esercizio e gli impianti di servizio possono essere eventualmente completati da orologio segna giorno-ora-temperatura. Tali impianti non potranno essere ubicati in centro storico e sulle coperture degli edifici.
5. Le insegne di esercizio non aderenti al fabbricato potranno essere installate nel numero di 1 per ogni attività ad eccezione di quelle collocate nelle zone di attività produttive così come definite dalle N.T.A del P.R.G.
6. Negli edifici dove siano presenti elementi architettonici ben definiti, le dimensioni ed il posizionamento delle insegne dovranno essere agli stessi adeguati.
7. La collocazione di insegne di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, nelle luci delle finestre e sulle coperture, mentre l'installazione sulle facciate, comunque limitata al solo piano terra, è disciplinata dai successivi articoli. Sono fatte salve quelle esistenti, regolarmente autorizzate, che potranno essere mantenute fino al permanere delle attività segnalate o pubblicizzate.
8. Le insegne di esercizio devono essere fissate sugli edifici cui si riferiscono; se le attività interessate sono collocate ai piani superiori, primo compreso, devono essere installate sul portone d'ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa. E' consentito in tali ultimi casi, apporre vetrofanie sulle finestre.
9. Per le attività legittimamente collocate ai piani superiori è possibile - previa positiva valutazione della Commissione per le insegne inerente il rispetto del decoro urbano - l'affissione della insegna anche al piano primo, qualora:
 - il portone di accesso non risulti immediatamente visibile dalla pubblica via in quanto posto lateralmente all'edificio o sul retro;
 - il posizionamento di un totem pubblicitario risulti impraticabile, inopportuno o inefficace per la conformazione della viabilità e/o per le caratteristiche intrinseche del sito.In tali casi le insegne debbono comunque essere a lettere singole, con possibilità di retroilluminazione, affisse direttamente sulla parete di fondo ed avere una altezza massima di cm. 50. Sono in ogni caso esclusi gli edifici ricadenti: nelle zone omogenee A di cui al DM 1444/1968 e situati nelle vie Corso Cairoli e Corso Cavour.
10. Le insegne di esercizio potranno essere collocate anche nella parte superiore dell'apertura del vano porta, del vano vetrina, o sopra di essa con una larghezza massima a quella dell'apertura stessa, purchè vengano progettate in modo coerente alla facciata e collocate nel rispetto di eventuali elementi architettonici dell'edificio.
11. Nelle zone di attività produttive possono essere installate insegne in deroga a quanto previsto dai commi 7, 8, 9 e 10.
12. E' fatto divieto di apporre le insegne di esercizio su portici e colonnati, fatta eccezione per quelle apposte direttamente sulle vetrine dei locali che vi si affacciano o sulle pareti di fondo.
13. Nel caso di vetrine contigue è ammessa la commistione tra diverse tipologie di insegne, purché presentino caratteristiche di continuità ed omogeneità (es. dimensioni, forma, tipo di illuminazione, materiale utilizzato ecc.).
14. Qualora per la situazione della facciata e delle aperture non sia consentita alcuna delle installazioni come in precedenza individuate, le insegne potranno essere posizionate

internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno. Le stesse non potranno comunque essere a filo neon o a luce intermittente.

Articolo 13 - Dimensioni e distanze

1. Le insegne di esercizio poste in aderenza all'edificio potranno avere di norma un'altezza massima di m. 0,60 ed una larghezza massima pari all'apertura del vano porta e del vano vetrina. In base alle caratteristiche dell'immobile l'ufficio competente potrà autorizzare altezze diverse fino ad un massimo di m. 0,80.
2. Le dimensioni delle insegne collocate nelle pertinenze dell'esercizio, saranno determinate con le modalità di cui al precedente art. 9 comma 6.
3. Nelle more della redazione ed adozione del Piano Generale degli Impianti, gli impianti pubblicitari e le insegne di esercizio poste nell'ambito di pertinenza di insediamenti produttivi potranno raggiungere le seguenti dimensioni:
 - a) impianti ed insegne di esercizio posti sulla copertura dell'insediamento:
 - mq 30 con altezza non superiore ad 1/3 dell'altezza dell'edificio e lunghezza non superiore nel massimo alla sagoma dell'edificio;
 - b) per impianti ed insegne di esercizio posti a terra:
 - mq 20 con altezza massima non superiore a quella dell'edificio e distanza dai confini con aree pubbliche non inferiori a m 3,00.Le disposizioni del presente comma non si applicano alle insegne e agli impianti pubblicitari a messaggio variabile.
4. La distanza minima dal limite della carreggiata per le insegne di esercizio poste non in aderenza per tutta la superficie a fabbricati è quella prevista dall'art. 14 del presente regolamento.
5. Le insegne di esercizio collocate in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati esistenti e collocate sopra al vano vetrina non sono soggette ai limiti di distanza imposti dall'art. 9.
6. Ugualmente non sono sottoposte ai suddetti limiti le insegne di esercizio parallele al senso di marcia dei veicoli, non aderenti a fabbricati e poste ad almeno m. 2 dal limite della carreggiata, se all'interno dei centri abitati, e a m 3 fuori dai centri abitati.

Articolo 14 - Insegne di esercizio installate all'interno del centro storico

1. Le insegne di esercizio installate all'interno del centro storico potranno essere collocate all'interno del vano vetrina o appese sulle pareti di fondo degli edifici.
2. Le insegne installate nel vano vetrina non potranno sporgere dal filo del fabbricato.
3. Le insegne poste sulla parete di fondo dovranno essere installate su lastra di vetro, metallo metacrilato ed avere:
 - la dimensione massima di cm 60 x 60 nel caso di affissione laterale;
 - l'altezza massima di cm 40;
 - la larghezza massima pari all'apertura del vano vetrina, nei casi di affissione al di sopra dello stesso.
4. In ogni caso le insegne potranno avere uno spessore massimo pari a cm 5.
5. Sono ammesse insegne a lettere separate a condizione che:
 - l'ingombro non superi quello previsto per le insegne installate al di sopra del vano vetrina
 - la sporgenza massima sia di cm 10;

- siano realizzate in metallo o in altro materiale che abbia le medesime caratteristiche esteriori cromatiche e materiche.
- 6. Le insegne di esercizio che sono state oggetto di schedatura, in quanto elementi di supporto, sono soggette al solo restauro.
- 7. Sono vietate insegne di esercizio a bandiera eccettuate quelle indicanti i seguenti esercizi pubblici: bar, ristoranti, alberghi, tabacchi e farmacie. Quando consentite dovranno avere le seguenti caratteristiche: pannello sottile appeso delle dimensioni massime di mq 0,50 e pannello fisso per tabacchi e farmacie.
- 8. E' comunque ammessa l'installazione di insegne a fianco dell'entrata delle attività nei limiti dimensionali di cm 60x 60.

Articolo 15 - Luminosità delle insegne di esercizio installate all'interno del centro storico

1. Le insegne installate all'interno del centro storico potranno essere luminose solo per luce indiretta, ad eccezione di quelle installate all'interno del vano vetrina e di quelle per tabacchi e farmacie. Non sarà possibile autorizzare sistemi di illuminazione indiretta che si avvalgano di faretto sostenuti da appositi bracci a sporgere per le insegne a bandiera.
2. E' ammessa la retroilluminazione.
3. E' vietato l'utilizzo di filo neon.

Articolo 16 - Insegne di esercizio installate all'interno delle zone di recupero

1. Le nuove insegne commerciali installate all'interno di zone di recupero dovranno essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali o del vano vetrina dove si svolge l'attività pubblicizzata, non fuoriuscire dal filo del fabbricato, rispettare l'architettura della facciata dell'immobile interessato ed avere larghezza massima pari all'apertura del vano.
2. Nel caso in cui il vano d'accesso o il vano vetrina abbia un'altezza limitata, tale da non poter ospitare le insegne, queste potranno essere ancorate sulle pareti di fondo degli edifici, al di sopra del vano vetrina (o accesso), con altezza massima di cm 40 e lunghezza pari all'apertura, o al lato della vetrina stessa (o accesso) per una dimensione massima di cm 60x60 e uno spessore massimo di cm. 7, realizzate su lastra di vetro, metallo e metalizzato.
3. Non sono ammesse insegne a bandiera ad esclusione di quelle a servizio di bar, ristoranti, attività ricettive, tabacchi e farmacie.
4. Sono ammesse insegne a lettere separate a condizione che l'ingombro non superi quello previsto per le insegne installate al di sopra del vano vetrina, abbiano una sporgenza massima di cm 10, siano realizzate in metallo o in altro materiale che abbia le medesime caratteristiche esteriori cromatiche e materiche.

Articolo 17 - Luminosità delle insegne di esercizio installate all'interno delle zone di recupero

1. Le insegne installate all'interno delle zone di recupero potranno essere luminose nei limiti di quanto previsto dall'art. 15.

Articolo 18 - Disciplina dell'impianto pubblicitario su tende

1. Eventuali scritte pubblicitarie su tende autorizzate ai sensi del regolamento edilizio dovranno essere collocate esclusivamente sulla parte anteriore delle stesse, in basso e potranno avere caratteri di altezza massima pari a 15 cm.

Articolo 19 - Bacheche

1. Le bacheche come definite dall'art. 4, co. 13, sono destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di informazione o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici o di interesse pubblico, partiti politici e associazioni varie.
2. Le bacheche possono essere installate inoltre da attività turistico-produttive o extralberghiere, rivendite tabacchi, ristoranti, pubblici esercizi e farmacie purchè con funzione porta menù, listino prezzi o segnalazione di turni.
3. Le bacheche possono infine essere destinate a contenere informazioni o messaggi pubblicitari commerciali di altro genere, purché collocate sui prospetti dei fabbricati ove insiste l'attività pubblicizzata.
4. E' consentita, al di fuori dei limiti di cui al co. 3, il collocamento di bacheche o vetrinette porta locandine cinematografiche e teatrali.
5. In centro storico le bacheche dovranno essere realizzate in legno e vetro e avere le dimensioni massime di cm 85 x 60, escluso infisso, comunque orientate ed aver spessore massimo di cm. 8.
6. All'interno delle zone di recupero le bacheche, delle stesse dimensioni massime previste dal comma precedente, dovranno essere realizzate di norma in legno e vetro; è ammesso anche l'utilizzo di ferro verniciato o brunito o alluminio elettroverniciato dei colori grigio o nero opaco con esclusione dell'alluminio anodizzato e di ogni altro materiale.
7. Nelle altre zone del comune, le bacheche dovranno avere dimensioni massime di cm 100 x 100 e spessore massimo di cm 10.
8. Nel caso di modifica di bacheche autorizzate, le stesse andranno adeguate alle nuove norme entrate nel frattempo in vigore.

Articolo 20 - Collocazione, dimensioni e distanze

1. I cartelli stradali devono essere collocati nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9 e 10 in merito a distanze, dimensioni e limiti dalla carreggiata.
2. All'interno delle sole zone di attività produttive non sono soggetti alle distanze di cui al citato art. 9, ad esclusione di quanto disposto in merito alla distanza dalle intersezioni:
 - a. i cartelli collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, che potranno essere installati nel complesso per una superficie massima pari al cinque per cento di quella del prospetto del fabbricato;
 - b. i cartelli collocati in modo parallelo al senso di marcia e di dimensioni massime di 3 mq, posti ad una distanza di almeno 3 m dalla carreggiata;
 - c. i cartelli collocati in modo parallelo al senso di marcia, di dimensione superiore ai 3 mq fino ad un massimo di 6 mq, posti ad almeno 6 m dalla carreggiata;

- d. i cartelli collocati in modo parallelo al senso di marcia, di dimensione superiore ai 6 mq fino ad un massimo di 18 mq, posti ad almeno 8 m dalla carreggiata.
3. Il bordo inferiore dei cartelli deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore ad 1,50 m. rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Nel caso in cui il cartello aggetta su un'area destinata a transito pedonale, l'altezza di cui sopra non deve essere inferiore a m 2,20.
4. Il messaggio pubblicitario rappresentato all'interno del cartello a carattere permanente, non potrà variare con cadenza inferiore ad un mese. La richiesta di variazione corredata da relativo bozzetto dovrà essere trasmessa al Comando della Polizia Municipale almeno 7 giorni prima e si intenderà accettata se non diversamente comunicato.
5. Non necessitano di autorizzazione i cartelli "AFFITTASI" e "VENDESI" aventi dimensioni non superiori a cm. 25 x 35, a condizione che siano affissi sul luogo (fabbricato, immobile, esercizio commerciale ecc.) oggetto dell'affitto o della vendita, siano in numero di 1 per ogni unità immobiliare interessata, ne riportino chiaramente la tipologia e l'indirizzo e siano posti in aderenza al fabbricato, con esclusione delle recinzioni in corrispondenza di intersezioni e curve.

Articolo 21 - Caratteri delle preinsegne

1. E' vietato l'utilizzo di preinsegne (anche definite segnaletica stradale pubblicitaria) in modo difforme da quanto stabilito nel presente Regolamento o nel Piano Generale degli impianti.
2. La corretta applicazione delle preinsegne presuppone la efficiente e puntuale organizzazione della segnaletica stradale in generale, con particolare riguardo alla toponomastica e numerazione delle strade; il Piano Generale degli Impianti provvede alla organizzazione e programmazione di tali necessità in conformità alle norme previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
3. E' ammesso l'abbinamento nella stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Il Comune potrà prevedere la realizzazione di specifici impianti idonei alla collocazione delle preinsegne: in tali casi la domanda di autorizzazione è limitata alla installazione del pannello contenente il messaggio pubblicitario.

Articolo 22 - Dimensioni e distanze delle preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e di superiori di 1,50 m x 0,30 m.
2. L'impianto dovrà essere installato ad almeno 0,50 cm dal limite della carreggiata, considerando a tal fine il lato più sporgente dell'impianto stesso.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le altre norme generali contenute dal regolamento e riferite ai mezzi pubblicitari.

Articolo 23 - Limiti di installazione delle preinsegne

1. Le preinsegne non potranno comunque essere installate nel centro storico né in corrispondenza degli edifici vincolati ed in quelli identificati come tali dal Piano Regolatore Generale.
2. Specifica deroga all'interno delle mura urbane, della Z.T.L. o delle aree pedonali, può

essere prevista con atto della Giunta Municipale per l'installazione di sistemi di indicazione rivolti ad attività di ristorazione, che dovranno comunque rispettare specifici criteri urbanistici definiti dagli uffici competenti.

Articolo 24 - Pubblicità direzionale in occasione di eventi e manifestazioni

1. In occasione di eventi e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, sportivo, ricreativo, politico e comunque di interesse pubblico, è consentita l'installazione di forme di pubblicità direzionale tali da creare un itinerario stradale che conduca al luogo di svolgimento della manifestazione o dell'evento, nei luoghi e secondo le indicazioni dettate dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La pubblicità di cui al comma precedente ha carattere provvisorio e potrà avere durata limitata al periodo intercorrente tra il giorno precedente all'inizio della manifestazione e il giorno successivo allo stesso.
3. La rimozione dovrà avvenire inderogabilmente entro le 48 successive alla scadenza del titolo autorizzatorio. In caso di inadempimento il comune procederà alla rimozione a carico del promotore dell'evento in solido con il trasgressore.

Articolo 25 - Impianti pubblicitari di servizio

1. Gli impianti destinati ad effettuare la pubblicità di servizio, come definiti all'articolo 4 comma 17, possono essere autorizzati:
 - a) previa redazione di un progetto generale qualora il soggetto proponente rivesta carattere pubblico o di interesse collettivo;
 - b) secondo le previsioni del *piano* laddove si tratti di installazioni singole opuntuali da parte di soggetti privati;
 - c) previo espletamento di procedure concorsuali su iniziativa dell'Amministrazione Comunale ed in tal caso anche in variante o in assenza di previsioni del *piano*.
2. In assenza del Piano Generale degli Impianti i servizi comunali interessati, individuati nel Comando della P.M., Servizio Gestione del Territorio, Servizio Ambiente e Servizio LL.PP. definiranno gli indirizzi da seguire in sede di progettazione riguardanti caratteristiche strutturali, dimensioni, distanze e localizzazioni degli impianti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 comma 1 del C.d.S.
3. L'approvazione del progetto di cui al comma precedente è comunque subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal codice e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 26 - Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati

1. La pubblicità eseguita con aeromobili, mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi di volo.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti all'autorizzazione prevista dal presente

regolamento solo nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari estranei alla manifestazione. Resta ferma l'applicazione di altre norme specifiche applicabili alla fattispecie.

Articolo 27 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica veicoli può essere effettuata soltanto in forma itinerante e negli orari di seguito indicati:
 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
2. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone individuate dal piano di zonizzazione acustica comunale di classe 1 e in particolare in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, in prossimità di ospedali e case di cura.

Articolo 28 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere, transenne

1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente per pubblicizzare iniziative commerciali, manifestazioni e spettacoli durante la settimana precedente ed il periodo di svolgimento fino alle 24 ore successive.
2. E' vietata l'installazione di striscioni, locandine e stendardi sulle cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati sia all'interno che all'esterno dei centri abitati.
3. In ogni caso il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale.
4. La rimozione dovrà avvenire entro le 48 ore successive alla data dell'evento. In caso di mancato adempimento il comune procederà alla rimozione a carico del promotore dell'evento in solido con il soggetto installatore.
5. Le locandine ed i manifesti utilizzati per la pubblicità temporanea, così come definita nel presente articolo, se posizionati o affissi sulla vetrina di esercizi commerciali o sulla soglia dello stesso purché in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, non necessitano di autorizzazione.
6. La collocazione di bandiere può avvenire su suolo privato pertinente all'attività o alla manifestazione pubblicizzata purché non impedisca la visibilità della segnaletica nel senso di marcia, secondo i criteri individuati dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, in relazione allo stato dei luoghi e delle caratteristiche dello strumento pubblicitario di cui si richiede l'installazione. In nessun caso la proiezione della bandiera dovrà ricadere su suolo pubblico.
7. E' sempre ammessa l'installazione di bandiere riportanti il marchio della casa produttrice all'interno delle aree dei concessionari di vendita dei veicoli, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Comando di Polizia Municipale in sede di rilascio dell'autorizzazione.
8. E' consentito l'utilizzo di transenne mobili recanti messaggi pubblicitari, anche commerciali, durante lo svolgimento di manifestazioni che ne richiedono l'uso. L'installazione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione e alle 24 ore precedenti e successive; decorse queste ultime la rimozione dovrà avvenire a cura del soggetto che le ha posizionate. In caso di mancato adempimento il comune procederà alla rimozione coattiva degli impianti a spese degli interessati.

Articolo 29 - Pubblicità effettuata da circhi e spettacoli viaggianti

1. La pubblicità temporanea effettuata da circhi e da spettacoli viaggianti deve essere eseguita secondo le prescrizioni date di volta in volta dal responsabile del procedimento e riportate nell'atto autorizzativo.
2. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato al versamento a favore della Tesoreria comunale di un deposito cauzionale a garanzia della rimozione dei mezzi pubblicitari da installarsi, di importo variabile tra un minimo ed un massimo individuato da apposita determina del Dirigente del servizio competente e commisurato al numero e alla tipologia degli impianti indicati nella richiesta di autorizzazione.

Articolo 30 - Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a. all'interno di aree, anche ad uso pubblico, di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per essi non si applicano i limiti di cui all'art. 7 e le distanze di cui all'art. 9 del presente regolamento, con esclusione di quelle relative ai segnali stradali orizzontali.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione relativa alla posa di segni orizzontali reclamistici di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il persistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio in danno all'adempiente.

Articolo 31 - Ubicazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di insegne di esercizio collocate sul bordo ed in aderenza delle pensiline poste a coperture degli impianti e ai fabbricati. E' altresì consentita l'installazione di un'insegna di esercizio collocata nelle pertinenze dell'area delle dimensioni massime di mq 4. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo sul suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.
2. La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna recante l'indicazione dei prezzi del carburante. Altri messaggi quali ad esempio: Self Service, Diesel, benzina verde, bar ecc. devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine. Per tali mezzi pubblicitari non si applica la disposizione in riferimento ai limiti di superficie di cui al presente articolo.
3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto dal co. 1, devono essere posizionati ad almeno mt. 3 dal confine dell'area di proprietà o concessa e sono soggetti alle altre prescrizioni o limitazioni poste dal presente regolamento in relazione alla tipologia del mezzo o impianto pubblicitario.
4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni riportanti le indicazioni "aperto- chiuso" vanno esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti sia privata che data in concessione.

5. L'esposizione pubblicitaria temporanea deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburante, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada quali insegne, prezziari, pali della pubblica illuminazione, alberi e nel rispetto delle disposizioni del codice e del regolamento di attuazione.
6. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fissi o temporanei non potrà superare il 10% della superficie dell'area della stazione di servizio entro i centri abitati e dell'8% fuori dai centri abitati.
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata l'apposizione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburanti e stazioni di servizio della superficie massima di mq. 4.
8. La superficie complessiva dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari installati all'interno delle aree di parcheggio non potrà superare il 10% della superficie destinata a parcheggio.
9. Il limite di cui al precedente comma non si applica per le aree di parcheggio aventi impianti eccedenti detta percentuale, già installati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 32 - Pubblicità di eventi di carattere religioso

1. Sugli edifici di culto è consentita la pubblicizzazione di eventi o messaggi a carattere religioso a condizione che gli strumenti utilizzati siano installati in posizione parallela o aderente al fabbricato e abbiano superficie non superiore al 10% della facciata dell'immobile.

Articolo 33 - Pubblicità nelle edicole

1. Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altre pubblicazioni è consentita in aderenza alle pareti interne o esterne, per una superficie massima di mq. 2,00 ovvero nelle aree di proprietà con esclusione del suolo pubblico.

Articolo 34 - Autorizzazione pubblicità ordinaria

1. L'installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio del Comune deve essere preventivamente autorizzata ai sensi dei seguenti articoli e dell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada, quando il mezzo pubblicitario sia collocato lungo le strade o in vista di esse.
2. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, previa acquisizione di eventuali nullaosta o autorizzazioni di competenza di altri soggetti, autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione, FF.SS., ecc.).

Articolo 35 - Presentazione della domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità o propaganda lungo le strade o in vista di esse deve presentare apposita domanda in carta legale in conformità ai fac-simili all'uopo predisposti dai Servizi competenti:
2. Per le installazioni all'interno dei centri abitati la domanda va presentata al Comune.

3. Per le installazioni fuori dai centri abitati la domanda va presentata all'Ente proprietario della strada.
4. Per le installazioni riguardanti tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la domanda va presentata al Comune unitamente al nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione Provinciale quale Ente proprietario della strada.

Articolo 36 - Domanda di autorizzazione e relativi allegati

1. La domanda di cui al precedente art. 35 comma 1, deve essere presentata all'ufficio preposto e in essa devono essere riportati:
 - a) generalità, residenza, codice fiscale, recapito telefonico del richiedente se persona fisica; generalità, qualifica del referente, sede legale, partita IVA e recapito telefonico se persona giuridica;
 - b) tipologia dello strumento pubblicitario;
 - c) l'indirizzo o quant'altro sia necessario per l'esatta individuazione del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - d) la sommaria descrizione dello stesso.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) planimetria della zona ove s'intende eseguire l'installazione riportando sulla stessa il punto preciso, l'orientamento e la distanza dalla strada;
 - b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario con indicazione delle dimensioni, dei materiali, forme e caratteristiche;
 - c) fotografie a colori o simili dalle quali risulti la posizione in relazione all'edificio o all'area specifica e dalle quali sia possibile individuare l'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale fa parte;
 - d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato;
 - e) atto di assenso a firma del proprietario, se diverso dal richiedente o dal Comune;
 - f) autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
 - g) eventuale nulla-osta dell'Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, dal quale si evinca con chiarezza l'impianto cui si fa riferimento.
3. Gli elaborati di cui al comma precedente devono essere presentati in duplice copia, una delle quali sarà riconsegnata al richiedente unitamente all'autorizzazione della quale farà parte integrante.
4. L'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se dovuto, nei casi di pubblicità temporanea, visiva e/o acustica effettuata all'interno dei luoghi aperti a pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, se non visibile o udibile dalla pubblica via, e nel perimetro delle stazioni di distribuzione di carburanti, limitatamente ai soli prodotti di vendita.
5. Parimenti l'autorizzazione è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se dovuto, nei seguenti casi:
 - a) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli, ad esclusione dei "camion vela", in osservanza della vigente normativa prevista dal codice della strada;
 - b) pubblicità effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini;

- c) l'esposizione di messaggi pubblicitari saldi o altre forme speciali di vendita;
- d) vetrofanie;
- e) locandine;
- f) la pubblicità effettuata su monopattini, biciclette e altri veicoli di ridotte dimensioni, purché questa abbia caratteristiche che non cagionino problemi e/o pericoli alla circolazione stradale (es. luminosità, lampeggianti, con determinate caratteristiche di rifrangenza, ecc.).

Articolo 37 - Istruttoria e rilascio del titolo autorizzatorio

1. L'ufficio preposto cura l'istruttoria della pratica effettuando gli eventuali sopralluoghi e le verifiche necessarie all'emanazione dell'atto.
2. Quando la collocazione dell'impianto o del mezzo pubblicitario ricada su area demaniale ed implichi particolari problemi non contemplati dal presente Regolamento, saranno richiesti i necessari pareri agli uffici competenti.
3. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale.
4. I termini di cui al comma precedente possono essere sospesi nel caso in cui il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, ritenga necessario acquisire chiarimenti o documentazione integrativa diversa da quella prescritta.
5. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. In caso di mancato ricevimento della suddetta documentazione entro il termine di 15 giorni dalla data d'invio della richiesta, la domanda viene archiviata dandone comunicazione al richiedente.
7. Qualora l'ufficio preposto accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dichiara, con apposito atto, l'irricevibilità della domanda.
8. L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicato, con motivazione, entro il termine del precedente comma 3.
9. La comunicazione al richiedente di avvenuto rilascio o di diniego dell'autorizzazione potrà essere effettuata anche tramite e-mail o PEC, se da questi comunicati all'atto della domanda.
10. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di canone, i corrispettivi per:
 - a. Istruttoria sopralluogo;
 - b. Rilascio autorizzazione;
 - c. Eventuale deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.
11. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati e, nel caso di impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto elettrico a norma di legge.

Articolo 38 - Caratteri dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata in bollo, ha validità triennale ed è rinnovabile su richiesta del soggetto intestatario, purché sussista la conformità alla disciplina vigente al momento dell'istanza di rinnovo.

2. L'autorizzazione è nominativa e non può essere oggetto di cessione a terzi. Può essere volturata ai successori aventi causa e a tal fine è sufficiente la presentazione della sola domanda in bollo recante gli estremi dell'atto da volturare, che deve essere ancora efficace e in corso di validità, da produrre entro sessanta giorni decorrenti dalla data dell'atto di trasferimento. La presentazione dell'istanza nei termini previsti, legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo esistente fino al rilascio o al diniego del provvedimento di voltura. Nel caso di modifica dell'impianto e o del messaggio pubblicitario, sarà comunque necessario richiedere una nuova autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi diritti di terzi.
4. Il possesso dell'autorizzazione è necessario per l'installazione dell'impianto di pubblicità richiesto. L'atto formale autorizzatorio deve essere esibito a richiesta degli addetti alla vigilanza.

Articolo 39 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. Decorso il termine triennale di validità dell'autorizzazione, l'interessato deve presentare domanda al fine di ottenere il rinnovo del provvedimento almeno 60 giorni prima della scadenza naturale.
2. La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi dell'autorizzazione originaria e deve recare in allegato una autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e del permanere delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva, nonché della conformità alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione non può essere concesso se non è stato regolarmente effettuato il pagamento del canone relativo all'autorizzazione originaria. Relativamente all'anno di rilascio del rinnovo, tale canone sarà ritenuto valido in deroga a quanto previsto per lo stesso dall'art. 37, commi 10 e 11.
4. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non sia accolta, l'impianto o il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario; in caso di inottemperanza il comune provvede alla rimozione a spese dell'interessato.

Articolo 40 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari ed effettuare tutte le operazioni necessarie al loro buon mantenimento;
 - b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite all'atto del rilascio dell'autorizzazione o successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c) procedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza accertate dagli uffici competenti o di motivata richiesta da parte dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) applicare su ogni impianto o mezzo pubblicitario autorizzato la targhetta d'identificazione contenente i seguenti dati:
 - amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressiva chilometrica del punto d'installazione;
 - data di scadenza.
2. Il titolare dell'autorizzazione non può mantenere la struttura destinata alla pubblicità priva del messaggio per un periodo superiore a 30 giorni dall'installazione o dalla rimozione del precedente messaggio.
3. Costituisce "messaggio pubblicitario" l'avviso di disponibilità del mezzo o dell'impianto.

4. E' fatto obbligo al cessato utilizzo dell'impianto, di rimuovere entro 30 giorni, oltre al messaggio pubblicitario, la struttura di sostegno.

Articolo 41 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono motivo di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o, nel caso di insegne di esercizio, il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità del titolo per l'esercizio dell'attività pubblicizzata ovvero l'accertata illegittimità della destinazione d'uso dei locali ove si svolge l'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui lo stesso fa riferimento;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti sanzionatori;
 - e) la mancata installazione del messaggio pubblicitario entro 60 giorni dalla data di ritiro dell'atto stesso;
 - f) il mancato ritiro dell'atto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio;
 - g) mancato pagamento del canone dovuto, a seguito di avviso di accertamento definitivo.
2. L'avvenuta decadenza deve essere pronunciata con apposito provvedimento nel quale si dispone la contestuale rimozione dell'impianto a cura e spese del titolare o, qualora questi non provveda nei termini previsti, a cura dell'Ente in danno dell'inadempiente.

Articolo 42 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata:
 - a) per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico;
 - b) in caso di modifica dell'assetto viabile o del traffico dalla quale consegua l'incompatibilità con quanto autorizzato.
2. Le revocche devono essere pronunciate con apposito provvedimento col quale si dispone la contestuale rimozione dell'impianto a cura e spese del titolare o, qualora questi non provveda nei termini previsti, a cura dell'Ente in danno dell'inadempiente.

Articolo 43 - Sospensione e modifica dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, può essere sospesa o modificata sia nei termini che nelle condizioni specifiche. In caso di sospensione vi è il diritto al rimborso del canone eventualmente già versato, senza interessi.
2. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione all'interessato almeno 30 giorni prima.
3. Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposito provvedimento dirigenziale.

4. Non sussiste nessun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi ai sensi del presente articolo, né nella medesima posizione, né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste dal presente Regolamento. La ricollocazione avviene, di norma, secondo i principi contenuti nell'art. 58 comma 2, del Reg. di attuazione del C.d.S.
5. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino dei luoghi, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
6. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo, per il titolare, di ripristino della situazione antecedente.
7. All'interno del centro abitato, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio riportato sul mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ufficio competente che è tenuto a rispondere (con motivazione in caso di diniego) entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione s'intende rilasciata. Il messaggio pubblicitario non potrà comunque essere variato prima di tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione o di successive analoghe modifiche.
8. Le autorizzazioni di insegne di esercizio decadono all'atto della cessazione dell'attività cui si riferiscono ed il titolare è tenuto alla rimozione delle stesse entro i 15 giorni successivi la cessazione effettiva dell'attività; in caso contrario si provvederà d'ufficio con le procedure e le modalità di cui all'art. 56 del regolamento di esecuzione del C.d.S.

Articolo 44 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, calcolato a mesi, escluso quello di rimozione, senza interessi.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 45 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora può essere effettuata solo in forma itinerante con veicoli ed è autorizzata dall'Ufficio Entrate, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle scuole e alle case di cura e di riposo.
2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato. Non è consentita la pubblicità effettuata da persone circolanti con cartelli a esclusione delle forme tipo "sandwich".
3. E' vietato distribuire volantini, deplianti, manifesti, opuscoli o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private

che non siano dotati degli appositi contenitori per la raccolta del materiale pubblicitario, sul parabrezza o lunotte delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

Articolo 46 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 47 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui all'art. 55 del presente Regolamento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 48 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. In particolare, si considerano rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi a oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al

fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata.

Articolo 49 - Soggetto passivo

1. Ai sensi del comma 823, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, è tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è dovuto, altresì, dal soggetto che diffonde messaggi pubblicitari anche in maniera abusiva.
2. È altresì obbligato in solido, il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche, le preinsegne e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la pubblicità di cui al comma 1 dell'art. 27 del presente Regolamento, il canone è dovuto per ciascun giorno e per ogni apparecchio amplificatore utilizzato.
10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

Articolo 51 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua (nel caso in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari sia realizzata con impianti o manufatti di carattere

stabile e sia effettuata a seguito del rilascio di autorizzazione avente durata non inferiore all'anno) e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, o per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

2. Nell'ipotesi di autorizzazione pubblicitaria permanente superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per le esposizioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore stabilito in sede di approvazione delle tariffe in relazione ai seguenti criteri:
 - a) esposizioni pubblicitarie con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq 1 e mq 5,5;
 - c) esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq 5,5 e mq 8,5;
 - d) esposizioni pubblicitarie con superficie superiore a mq 8,50.
5. I coefficienti di cui al precedente comma 4, i coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla lettera d) del comma 3, i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla lettera e) del comma 3, relativi a ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria, sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 52 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Entrate, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta ordinaria o raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 53 - Pagamento del canone

1. Il canone per le esposizioni permanenti è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il pagamento del canone può essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dall'ente o dalla normativa.
3. Il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione/concessione o, qualora non necessaria, prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
4. Il canone annuale deve essere corrisposto contestualmente al rilascio della autorizzazione/concessione o, qualora non necessaria, prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario in un'unica soluzione.
5. Per il canone di cui al comma 3 e al comma 4 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore a euro 300,00; la prima rata, in ogni caso, deve essere corrisposta contestualmente al rilascio della autorizzazione/concessione. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere ratealmente il canone, ricorrendo le condizioni.
7. Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore all'importo previsto dall'art. 37 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
3. Possono essere concesse compensazioni tra canone e Imposta comunale sulla pubblicità degli anni pregressi.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 55- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né superiore a euro 500,00.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né superiore a euro 500,00.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per le sanzioni amministrative di cui al comma 3.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la rateazione delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 56 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita secondo le norme dell'art. 23, comma 2, del Codice della Strada, e del presente regolamento.
2. I pannelli pubblicitari o le superfici destinate al messaggio pubblicitario, non potranno in ogni caso essere luminose.
3. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa, può essere effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.
4. La pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli può essere effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 57, comma 2 e 3, del regolamento di esecuzione del codice della Strada.
5. Per l'effettuazione di pubblicità sui veicoli mediante l'utilizzo di pellicole rifrangenti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 57 comma 4 del regolamento di esecuzione del codice della Strada.
6. La pubblicità sui veicoli comunque effettuata è assoggettata alla limitazione e prescrizioni di cui all'art. 57 commi 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
7. Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge dal presente Regolamento.

8. Su tutto il territorio comunale, sia su area pubblica che privata in vista di area pubblica, è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni e art. 203, comma 2, lett. q), del D.P.R. n. 495/92 e sui rimorchi aventi le medesime caratteristiche, che si trovino o meno agganciati al veicolo trainante. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
9. I veicoli di cui al precedente comma 8 avranno la possibilità di effettuare brevi soste di emergenza, per un tempo massimo di 15 minuti riscontrabile mediante l'esposizione di disco orario o altra segnalazione scritta esposta e ben leggibile sul cruscotto del veicolo, nelle località elencate in apposito provvedimento della Polizia Municipale.
10. La pubblicità di cui al comma 1, esclusa quella effettuata mediante "camion vela", è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
11. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
12. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
13. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 57 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, gonfaloni, locandine, disegni fumogeni, distribuzione di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno, frazione o periodo minimo stabilito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, il canone viene calcolato applicando alla tariffa standard giornaliera uno specifico coefficiente.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per gli aeromobili.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone calcolato applicando alla tariffa base giornaliera, il coefficiente moltiplicatore stabilito in sede di approvazione delle tariffe.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di veicoli pubblicitari "camion vela" il canone viene calcolato applicando alla tariffa standard giornaliera uno specifico coefficiente, individuato in sede di approvazione delle tariffe. La durata minima di esposizione è stabilita in giorni 15 (quindici). Tali automezzi potranno sostare, previa corresponsione del canone dovuto, esclusivamente sulle aree individuate con apposito atto della Giunta Comunale.
5. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

Articolo 58 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - c) per la pubblicità relativa a manifestazioni di qualunque genere e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La presenza di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste al comma precedente, lettere da a) a d), fa decadere il diritto alla riduzione.
 3. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione del 50% del canone, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto. In alternativa può essere presentata autocertificazione nella quale sia dichiarato esplicitamente che gli scopi sociali escludono il fine di lucro. L'autocertificazione dovrà inoltre contenere le complete generalità del rappresentante legale che la sottoscrive nonché l'indicazione della sede dell'Associazione o dell'Ente.
 4. Nel caso di patrocinio o di partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione del canone dovuto.
 5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

Articolo 59- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
- l) l'insegna di esercizio (o una pluralità di esse) relative ad attività commerciali e di produzione di beni o servizi, come individuate nell'art. 4 del presente Regolamento, che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 mq, sono soggette al canone senza considerare alcuna franchigia;
- m) la pubblicità realizzata dalle organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus (art. 11 del D. Lgs. n. 460/97) o ad altro Registro, ai sensi della normativa riguardante gli enti del Terzo Settore. La presenza di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale fa decadere il diritto alla esenzione.

Articolo 60 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 61 - Il Piano Generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari adottato dall'ente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. Le finalità del Piano sono:
 - a) Realizzare e razionalizzare un'adeguata rete di impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette;
 - b) Prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale;
 - c) Prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione della segnaletica stradale pubblicitaria (segnali di avviamento alle attività pubblicizzate);
 - d) Armonizzare la installazione di impianti pubblicitari e le altre forme di pubblicità, alle caratteristiche architettoniche, urbane e sociali della città;
 - e) Ridurre al minimo le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni.
3. A tale scopo, nel Piano sono rispettati i «criteri» indicati nel presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento edilizio o altri strumenti normativi in materia urbanistico-edilizia.
4. Il Piano prevede inoltre alle determinazioni di cui all'art. 51 comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada relativamente ai parametri per la individuazione degli spazi ove è consentita la installazione degli impianti pubblicitari e ove possibile l'individuazione degli spazi stessi, nonché, le percentuali massime utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

Articolo 62 - Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali

1. In attesa dell'adozione del Piano generale degli Impianti con atto della Giunta Comunale vengono individuate le zone all'interno delle quali è possibile effettuare pubblicità in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune.
2. Con medesimo provvedimento viene stabilito il canone di affitto o di concessione dovuto, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata nelle zone individuate, da corrispondere unitamente all'imposta prevista per legge.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 63 - Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e fino a diversa deliberazione di soppressione del servizio da parte del Consiglio Comunale, il canone unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche per la diffusione di messaggi con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ovvero del Concessionario del Servizio ed è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicati aventi le finalità indicate al precedente comma.

Articolo 64 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 65 - Tipologia e quantità degli impianti pubbliche affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni devono essere disciplinate dal Piano Generale degli impianti pubblicitari o, nelle more dell'adozione dello stesso, da atto di Giunta Comunale.
3. Gli impianti per le pubbliche affissioni installati nel territorio comunale sono suddivisi come segue:
 - a) 1[^] CATEGORIA (ZONA 1)
mq. 1902 fogli n. 2756
 - b) 2[^] CATEGORIA (ZONA 2)
mq. 1467 fogli n. 2097TOTALE mq 3369 fogli n. 4853
4. Alla superficie per affissioni dirette è stato attribuito il 10% dell'intera superficie degli impianti pari a mq 370 localizzati nei muraglioni di accesso al Parcheggio Garibaldi.

Articolo 66 - Timbratura manifesti

1. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Entrate o del Concessionario con speciale timbro portante la data di scadenza dell'affissione.

Articolo 67 - Mantenimento dell'efficacia delle affissioni

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio Entrate o il Concessionario, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale

è stato pagato il relativo canone, il Comune o il Concessionario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

Articolo 68 - Esecuzione del servizio

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a un'ora e mezza precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino a un'ora precedente a quella di chiusura antimeridiana dell'ufficio.
3. Nel caso di due giorni consecutivi festivi il servizio viene effettuato il secondo giorno festivo in ore antimeridiane.

Articolo 69 - Spostamento degli impianti

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi e altro materiale destinato alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Articolo 70 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni generato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario, ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione.
6. Il servizio d'urgenza potrà essere reso compatibilmente con le disponibilità di spazi e di personale.
7. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.

8. Entro 5 giorni lavorativi precedenti alla data di affissione, il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere, in ogni caso, la metà del canone dovuto.
9. Nel caso del verificarsi di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e il Comune rimborsa le somme versate entro centottantagioni.
10. Il Comune o il Concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Presso l'Ufficio Entrate o presso gli uffici del Concessionario sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni e il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 71 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il Concessionario, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Qualora non si riscontrino altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, la pubblicità abusiva, a condizione che siano corrisposti canone e conseguenti penalità, può continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00.

Articolo 72 - Riduzione del canone

1. La tariffa del canone relativo al servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 73 del presente Regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi a manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
 - d) per i manifesti relativi a manifestazioni di qualunque genere e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - e) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) per gli annunci mortuari.

2. La presenza di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste dal comma precedente lettere da a) a e), fa decadere il diritto alla riduzione.
3. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa del diritto devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto. In alternativa può essere presentata autocertificazione nella quale sia dichiarato esplicitamente che gli scopi sociali escludono il fine di lucro. L'autocertificazione dovrà inoltre contenere le complete generalità del rappresentante legale che la sottoscrive nonché l'indicazione della sede dell'Associazione o dell'Ente.
4. Nel caso di patrocinio o di partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione del canone dovuto.
5. Salvo il caso di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, la riduzione non si applicherà per le espresse richieste di affissione in ZONA 1, ancorché in assenza di sponsor.
6. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 73 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. La presenza di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale fa decadere il diritto all'esenzione. L'esenzione non si applica, altresì, per le espresse richieste di affissione in ZONA 1, ancorché in assenza di sponsor.
 - g) i manifesti delle organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus (art. 11 del D. Lgs. n. 460/97). La presenza di sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale fa decadere il diritto alla esenzione.

Articolo 74 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dall'ente o dalla normativa.

Articolo 75 - Tariffe

1. La delibera di determinazione della tariffa standard, da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente Regolamento, è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. I criteri per la determinazione delle tariffe sono individuati in ragione degli elementi di seguito indicati:
 - a) suddivisione del territorio in due ZONE, corrispondenti a quelle individuate dall'art. 5

- e dall'allegato A) per le esposizioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari;
- b) graduazione in ragione della superficie espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore, ai sensi del successivo art. 76;
 - c) graduazione in ragione della durata dell'affissione, ai sensi del successivo art. 76.
3. Ai fini dell'applicazione del canone per le pubbliche affissioni, le strade del Comune sono classificate in due ZONE. L'Allegato A individua le vie classificate in ZONA 1. Tutte le vie non comprese in tale Allegato A sono classificate in ZONA 2.
 4. Alle strade appartenenti alla ZONA 1 viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade della ZONA 2 è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla ZONA 1.

Articolo 76 - Determinazione del canone

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti per i primi 10 giorni è quella deliberata dalla Giunta Comunale.
4. La tariffa di cui al comma precedente è aumentata del 30 per cento per affissioni fino a 15 giorni, 60 per cento fino a 20 giorni, 90 per cento fino a 25 giorni e 120 per cento fino a 30 giorni.
5. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
6. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
7. Per le richieste di affissioni su spazi scelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 77 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in ZONE delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa o dal presente Regolamento.

Articolo 78 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti e che comportino, in ogni caso, l'utilizzazione continua da parte del concessionario, con sottrazione del suolo o dell'area ad uso pubblico;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Si considerano, altresì, temporanee le occupazioni di durata superiore all'anno che prevedano, però, la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, mancando, in questo caso, il requisito della stabilità;
2. Le occupazioni permanenti per i *déhors* non possono avere durata superiore ai 2 anni.

Articolo 79 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda redatta esclusivamente su apposito modello, in bollo, all'Ufficio SUAP Attività Produttive.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso.
3. La domanda va sempre corredata da disegni, piantine, foto o altra documentazione idonea ad identificare l'area che il richiedente intende occupare, nonché delle eventuali richieste all'Amministrazione di forniture di arredi e servizi (sedie, tavoli, transenne, allaccio energia elettrica, etc.).
4. Nei casi di occupazione per ristoro all'aperto (*déhors*) dovranno essere osservate le disposizioni previste dal Capo V del presente Regolamento e la domanda va corredata anche della documentazione prevista all'art. 112.
5. L'Amministrazione potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata e le informazioni e i chiarimenti necessari all'esame dell'istanza e alla conclusione del procedimento.
6. La domanda di occupazione suolo pubblico va presentata, a pena di irricevibilità:
 - a) **per le occupazioni temporanee che comportano variazioni alla viabilità:**
 - non prima di 40 giorni e non oltre 20 gg prima della data dell'occupazione;
 - b) **per l'occupazione con *déhors* di tipo A:**
 - non prima di 40 giorni e non oltre 10 gg prima della data dell'occupazione;
 - c) **per le occupazioni con *déhors* di tipo B:**
 - non prima di 60 giorni e non oltre 30 gg prima della data dell'occupazione;
 - d) **per le occupazioni temporanee non superiori a 10 mq che NON comportano variazioni alla viabilità da parte di partiti e movimenti politici:**
 - non prima di 30 giorni e non oltre 3 gg prima della data dell'occupazione;
 - e) **per le restanti occupazioni temporanee che NON comportano variazioni alla viabilità:**
 - non prima di 30 giorni e non oltre 7 gg prima della data dell'occupazione
 - f) **per le occupazioni permanenti:**

- non prima di 60 giorni e non oltre 30 gg prima della data dell'occupazione.

7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Articolo 80 - Mestieri girovaghi

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada, quali a titolo esemplificativo giocolieri, mimi, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti, cartomanti e similari, non è assoggettato alla disciplina del presente Regolamento qualora ricorrano tutte le circostanze sotto indicate:
 - sono svolte con modeste attrezzature che occupano un'area pubblica di dimensione non superiore a 2 mq.;
 - sono svolte nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore.
 - non c'è impiego di palco, platea, sedute per il pubblico.
2. In tale caso l'interessato è assoggettato al solo onere di comunicazione dell'occupazione di area pubblica all'Amministrazione, la quale potrà eventualmente vietare l'esercizio dell'attività per motivi di pubblico interesse.

Articolo 81 - Occupazioni di suolo pubblico nell'ambito della Fiera di San Giuliano e dei mercati e manifestazioni istituzionali

1. Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio in occasione della Fiera del Patrono deve inoltrare la domanda di cui all'art. 79 al competente Servizio comunale non prima del 20 luglio ed entro e non oltre il 20 agosto.
2. Nel caso in cui lo spazio disponibile non fosse sufficiente per tutte le richieste, la precedenza sarà data alle realtà associative; in subordine si seguirà l'ordine cronologico di arrivo delle domande.
3. Nell'ambito dei mercati istituzionali non sono autorizzate occupazioni di suolo pubblico per lo svolgimento di attività promozionali, pubblicitarie e informative di prodotti e servizi commerciali.
4. In occasione di manifestazioni istituzionali organizzate dal Comune sono escluse le occupazioni di suolo pubblico con finalità politiche.

Articolo 82 - Occupazioni di suolo pubblico finalizzate all'esposizione di prodotti alimentari

1. Le occupazioni finalizzate all'esposizione di prodotti alimentari deperibili come frutta e verdura sono autorizzabili a seguito di valutazione delle caratteristiche e condizioni specifiche di ogni singolo caso da parte degli Uffici coinvolti nell'istruttoria, comunque nel rispetto della normativa vigente in merito alla conservazione degli alimenti e alla relativa esposizione su area pubblica.
2. Le occupazioni di cui al presente articolo, se svolte su aree esposte al traffico veicolare, possono essere effettuate esclusivamente con l'utilizzo di contenitori chiusi, destinati alla conservazione a norma degli alimenti e dotati di copertura apribile, per una più efficace limitazione delle problematiche igienico-sanitarie potenzialmente connesse al consumo dei

prodotti esposti. Tale copertura potrà e dovrà essere aperta esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di prelievo dei prodotti.

Articolo 83 - Rilascio concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. Il provvedimento autorizzatorio deve inoltre contenere:
 - l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione;
 - l'espressa previsione che è posta a carico dell'autorizzato l'acquisizione, prima dell'inizio delle attività per le quali è stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico, dei titoli legittimanti tali attività, previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare;
 - l'espressa previsione che è fatto obbligo all'autorizzato di rimuovere, a richiesta del Comune, il materiale con il quale occupa lo spazio o l'area pubblica o l'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio in occasione dello svolgimento di eventi, manifestazioni etc. di interesse istituzionale e per ogni altro motivo di interesse pubblico.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il Dirigente del Servizio comunale competente adotta il provvedimento autorizzatorio entro i seguenti termini:
 - occupazioni temporanee ex art. 2, comma 6, punto a):**
 - entro 20 gg dal ricevimento della domanda di osp;
 - occupazioni temporanee ex art. 2, comma 6, punto b):**
 - entro 10 gg dal ricevimento della domanda di osp;
 - occupazioni temporanee ex art. 2, comma 6, punto c):**
 - entro 30 gg dal ricevimento della domanda di osp;
 - occupazioni temporanee ex art. 2, comma 6, punto d):**
 - entro 3 gg dal ricevimento della domanda di osp;
 - occupazioni temporanee ex art. 2, comma 6, punto e):**
 - entro 7 gg dal ricevimento della domanda di osp;
 - occupazioni permanenti ex art. 2, comma 6, punto f):**
 - entro 30 gg dal ricevimento della domanda di osp.
5. I pareri in ordine agli aspetti tecnici dell'occupazione, (viabilità, sicurezza, quiete pubblica, decoro urbano, aspetti edilizi e urbanistici, rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di commercio, turismo, di edilizia e ambiente, ecc...) richiesti a Servizi comunali diversi dal Servizio comunale precedente, vanno forniti entro i seguenti termini:
 - occupazioni temporanee ex art. 2, comma 6, punto a):**
 - entro 10 gg dalla data della richiesta di parere;
 - occupazioni temporanee ex art. 2, comma 6, punto b):**

- entro 5 gg dalla data della richiesta di parere;

occupazioni temporanee ex art. 2, comma 6, punto c):

- entro 20 gg dalla data della richiesta di parere;

occupazioni temporanee ex art. 2, comma 6, punto d):

- entro 2 gg dalla data della richiesta di parere;

occupazioni temporanee ex art. 2, comma 6, punto e):

- entro 3 gg dalla data della richiesta di parere;

occupazioni permanenti ex art. 2, comma 6, punto f):

- entro 20 gg dalla data della richiesta di parere.

6. Qualora i pareri richiesti ad altri uffici comunali non pervengano o pervengano in ritardo, è facoltà del Dirigente del Servizio precedente adottare il provvedimento finale, dando atto formalmente nello stesso della mancata espressione del parere da parte degli uffici interpellati. Qualora i pareri richiesti ad enti terzi non pervengano o pervengano in ritardo, è facoltà del Dirigente del Servizio precedente adottare il provvedimento finale nei termini di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990, dando atto formalmente nello stesso della mancata espressione del parere da parte degli enti interpellati.
7. Per occupazioni temporanee effettuate da Associazioni con arredi di minima entità (banchetti e sedie), è facoltà del Dirigente del Servizio precedente adottare il provvedimento finale sulla base di un preventivo parere unico espresso annualmente dal Servizio Polizia Locale in merito alla viabilità.
8. Nel caso di occupazioni temporanee il rilascio del provvedimento autorizzatorio è subordinato al preventivo pagamento del canone, ai sensi del successivo art. 103 del presente Regolamento.
9. Nel caso di occupazioni permanenti il pagamento del canone avviene nei modi e nei termini di cui al successivo art. 102 del presente Regolamento.
10. Il provvedimento autorizzatorio va ritirato prima della data di inizio dell'occupazione indicata nello stesso. L'omesso ritiro del provvedimento autorizzatorio non configura la fattispecie della mancata occupazione e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
11. L'autorizzato che non intende occupare lo spazio pubblico indicato nel provvedimento autorizzatorio deve dare motivata comunicazione formale della mancata occupazione prima della data iniziale della stessa, rimanendo in caso contrario assoggettato al pagamento del relativo canone.
12. Il richiedente che risulti moroso nei confronti del Comune in relazione allo svolgimento dell'attività o al locale sede dell'esercizio per debiti definitivi e per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, non può ottenere l'autorizzazione/concessione all'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate secondo il piano dei pagamenti stabilito dal Servizio comunale competente o dal Concessionario incaricato della riscossione. Il mancato versamento delle rate secondo le scadenze e le modalità concordate comporta la decadenza dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in corso di validità.

Articolo 84 - Cauzione

1. L'Amministrazione comunale concedente può richiedere, in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'occupazione, il versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni e per l'eventuale rimozione per un importo non superiore a euro 3.000,00, anche mediante polizza fideiussoria a favore del Comune.

Articolo 85 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione, via email o via Pec, dell'occupazione all'Ufficio competente, che provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 86 - Rinnovo, disdetta, proroga e modifica della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 15 gg. prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la concessione di occupazione temporanea, deve presentare apposita richiesta almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga. Ai fini del calcolo del canone dovuto, il periodo di proroga è sommato al periodo previsto nella concessione originaria. In ogni caso la durata complessiva non potrà superare i 365 giorni.
4. La domanda deve contenere anche gli estremi della concessione originaria. Se con il rinnovo vengono richieste modifiche all'occupazione la richiesta va prodotta con le modalità e nei termini di cui all'art. 79 del presente Regolamento.
5. Le concessioni originarie, in presenza di richiesta di proroga o rinnovo, devono considerarsi valide sino ad emissione di concessione o di eventuale diniego.
6. La disdetta anticipata volontaria, non determinata da cause di forza maggiore, non comporta rimborso, anche parziale, del canone versato, né cancellazione dell'eventuale canone o quota dovuta ma non ancora versata; tale cancellazione potrà avvenire solo sulla base dell'accertamento relativo alla mancata occupazione.
7. Nel caso in cui il concessionario intenda modificare la composizione degli arredi nel rispetto della misura dell'occupazione autorizzata, è tenuto a darne comunicazione all'ufficio almeno 7 giorni prima. Se il Comune entro 5 giorni dal ricevimento non avrà comunicato motivi ostativi, il concessionario potrà operare la modifica temporanea. Se la modifica è permanente dopo 5 giorni senza aver ricevuto la comunicazione di motivi ostativi, il richiedente è tenuto a produrre l'originale dell'autorizzazione all'ufficio per

annotare la modifica autorizzata.

8. Il Comune per motivi straordinari o ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico può sospendere la concessione/autorizzazione dell'occupazione delle aree, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, fatto salvo, nel caso di occupazioni temporanee, il rimborso del canone in misura proporzionale al periodo di sospensione. I concessionari sono obbligati ad ottemperare all'ordine emanato dall'Amministrazione.

Articolo 87 - Voltura della concessione e/o autorizzazione

1. In caso di trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività collegati a un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di voltura all'Ufficio competente. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, nonché copia dei provvedimenti che attestino il trasferimento di proprietà o detenzione dell'immobile o di titolarità dell'attività collegati all'occupazione.
2. La domanda di voltura deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal trasferimento di proprietà o detenzione dell'immobile o della titolarità dell'attività ai quali è collegata l'occupazione.
3. Il Comune, in caso di accoglimento della domanda di cui al comma 2, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo.

Articolo 88 - Decadenza ed estinzione della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario e/o autorizzato, delle condizioni previste nell'atto autorizzatorio rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni di suolo pubblico;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e con quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo;
 - e) il mancato inizio dei lavori entro dodici mesi dalla data della concessione;
 - f) il mancato pagamento del canone dovuto, a seguito di avviso di accertamento definitivo.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 89 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. L'autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca è disposta dal Dirigente competente con ordinanza di sgombero e ripristino dell'area, assegnando al concessionario un congruo termine per provvedere, decorso il quale l'intervento sarà eseguito dall'Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario.
3. La revoca dà diritto al rimborso proporzionale del canone già pagato, senza interessi.

Articolo 90 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o la subconcessione, fatto salva l'ipotesi di cui all'art. 87.
2. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
3. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
4. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) versamento del canone alle scadenze previste.

Articolo 91 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative nonché di quelle di custodia.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale

di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 92 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Le diverse tipologie di concessione o autorizzazione sono rilasciate dagli specifici Servizi comunali competenti in materia.

Articolo 93 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative a ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 94 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due ZONE. L'Allegato A individua le vie classificate in ZONA 1. Tutte le vie non comprese in tale Allegato A sono classificate in ZONA 2.
2. Le occupazioni effettuate in occasione delle Fiere individuate nel vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono, in ogni caso, considerate come effettuate in ZONA 1.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla ZONA 1.
4. Alle strade appartenenti alla ZONA 1 viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade della ZONA 2 è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla ZONA 1.

Articolo 95 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, il periodo eccedente il 31 dicembre sarà assoggettato al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Nell'ipotesi di occupazione di durata inferiore a sei mesi nel primo anno di attivazione della concessione permanente, il canone annuo dovuto per la prima annualità sarà ridotto del 50 per cento.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 96 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato o metro lineare.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, al metro quadrato: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti sia temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento;
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
8. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o metro lineare.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,00. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo

degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il pagamento del canone può essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dall'ente o dalla normativa.

Articolo 97 - Passi carrabili

1. Chiunque abbia interesse a ottenere un'autorizzazione/concessione per un passo carrabile, deve inoltrare domanda redatta esclusivamente su apposito modello, in bollo, all'Ufficio comunale competente.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
5. In sede di apertura di un passo carrabile, l'ampiezza dell'intervallo da creare nei marciapiedi deve essere tale da consentire ai veicoli, un'agevole manovra di entrata ed uscita alla proprietà privata servita dal passo carrabile, in relazione alle caratteristiche della strada antistante.
6. Sono assoggettati a tassazione, in ogni caso, i passi carrabili aperti nell'ambito di lottizzazioni o nuove edificazioni, ancorché le opere di urbanizzazione non siano state trasferite formalmente al Comune, quando le stesse siano già oggetto di uso pubblico.
7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
8. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
9. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta del 90 per cento.
10. La tariffa è parimenti ridotta del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
11. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

12. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
13. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
14. Sia la realizzazione sia il ripristino vanno eseguiti in conformità all'autorizzazione e alle modalità tecniche ivi prescritte.

Articolo 98- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. Le condizioni relative alla durata e all'applicazione del diritto di recesso saranno contenute nella concessione di cui ai commi precedenti.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento moltiplicata per il coefficiente previsto in sede di approvazione delle tariffe;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) ridotta del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 831-bis della L. n. 160/2019, come modificato dalla L. 108/2021, a partire dall'anno 2022 il canone relativo alle occupazioni di cui al comma 1, è pari a euro 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio comunale escluse le aree appartenenti al patrimonio disponibile. L'importo del canone dovrà essere rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento dovrà avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.
6. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Al canone di cui al comma 5 viene applicata, in tale caso, una riduzione del 50%.
7. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 99 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto. Resta inteso che il pagamento del canone non esclude gli obblighi o i divieti derivanti dall'applicazione di leggi e Regolamenti vigenti così come non sana le irregolarità generate dall'abuso medesimo.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori cosiccome previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 100 - Riduzioni del canone

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti, le tariffe ordinarie sono ridotte del 66 per cento;
2. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo, la tariffa ordinaria è ridotta del 60 per cento
3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
4. Per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento;
5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
7. Per le occupazioni temporanee la tariffa si applica in relazione alle ore di occupazione:
 - a) fino a 12 ore: riduzione del 50 %;
 - b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
8. Per le occupazioni temporanee di durata fino a 14 giorni, si applica la tariffa intera; oltre 14 giorni e fino a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.
9. Per le occupazioni permanenti e temporanee con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 % e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza;
10. Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi il canone è ridotto al 50%;
11. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30 per cento;
12. Le riduzioni di cui ai commi precedenti, sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 101 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella eventualmente stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- d) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno o con veicoli dotati di piattaforma per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali, escluse quelle relative ad attività di vendita;
- g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) i passi carrabili a servizio degli edifici inagibili a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. ;
- j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, quando avvengano nel rispetto delle prescrizioni di cui ai vigenti Regolamenti comunali;
- k) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
- l) occupazioni realizzate con rastrelliere al servizio del cittadino;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- o) le occupazioni temporanee occasionali del suolo privato gravato da uso pubblico richieste dai proprietari per esecuzione dei lavori sul fabbricato di proprietà degli stessi;
- p) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- q) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus (art. 11 del D. Lgs. n. 460/97) o ad altro Registro ai sensi della normativa riguardante gli Enti del Terzo Settore;
- r) le occupazioni effettuate da partiti e movimenti politici per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- s) le occupazioni effettuate con colonnine per la ricarica delle auto elettriche, purché erogino energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili.

Articolo 102 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità del canone deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del totale dovuto o della eventuale prima rata, ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone andrà effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore a € 300,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere ratealmente il canone, ricorrendo le condizioni.
6. Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore all'importo previsto dall'art. 37 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
7. Il pagamento del canone può essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dall'ente o dalla normativa.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 103 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione/autorizzazione la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento del totale dovuto o della eventuale prima rata, ai sensi dei successivi commi 2 e 3.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in n. 3 rate scadenti 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore a € 300,00.
In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere ratealmente il canone, ricorrendo le condizioni.
4. Il canone non è dovuto qualora esso sia uguale o inferiore all'importo previsto dall'art. 37 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
5. Il pagamento del canone può essere effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dall'ente o dalla normativa.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Esclusivamente per le occupazioni temporanee di suolo pubblico che non possono essere fruite in quanto collegate ad attività che sono state sospese per effetto di disposti nazionali e/o regionali a fronte di gravi calamità naturali, con deliberazione della Giunta Comunale può essere prevista l'esenzione del canone relativo.
8. Il Comune può decidere, con deliberazione di Giunta Comunale, ulteriori forme di agevolazione per particolari e motivate ragioni di carattere economico e sociale derivanti da stati di calamità naturali, pandemie e altre situazioni di emergenza.

Articolo 104 - Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare dell'indennità di cui al comma 4, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né superiore a euro 500,00.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui al comma 792, dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
9. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la rateazione delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 105 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Possono essere concesse compensazioni tra canone e Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche degli anni pregressi.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

CAPO V - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO (DÉHORS)

Articolo 106 - Oggetto e finalità campo di applicazione

1. Il presente Capo contiene l'insieme delle norme relative alle occupazioni di spazi, aree

pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, per ristoro all'aperto delle attività di somministrazione, all'interno del quadro normativo costituito dal presente Regolamento.

2. Le norme riguardano l'intero territorio del Comune di Macerata e si applicano a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, disciplinati dal Regolamento regionale n. 5 del 04/08/2011 "*Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)*" e dal vigente *Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*, approvato con DCC n.63 del 9 luglio 2007, in possesso dei requisiti.

Articolo 107 - Definizione di déhors

1. Per occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (*déhors*), s'intende l'insieme degli elementi mobili e/o di carattere precario posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso all'attività, realizzando nell'insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
2. L'allestimento del *déhors* è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti. L'insieme di attrezzature componenti i *déhors* deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione e dall'atto di concessione e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo all'interno o in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione.

Articolo 108 - Tipologie di déhors

1. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i *déhors* sono classificati come segue:
 - *déhors* di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con pedane di altezza non superiore a 20 cm, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio ed elementi di paravento rimovibili;
 - *déhors* di tipo B - allestimento di tipo A con pedane superiori a 20 cm., perimetrazioni laterali e con strutture di copertura.

Articolo 109 - Zonizzazione

1. Considerati i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, nel territorio comunale viene individuata la seguente classificazione:
 - **“zona 1” del territorio comunale:** coincide con il centro storico allargato ai borghi storici di Corso Cavour e Corso Cairoli. In tale zona data la particolare rilevanza storico-culturale dell'ambito urbano nonché la presenza di un numero rilevante di occupazioni, i *déhors* devono presentare caratteristiche che garantiscano l'aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto circostante. Caratteristiche tecniche, specifiche ed elementi costituenti l'occupazione sono dettagliati negli articoli da 118 a 122 del presente Capo e nell'Allegato B

al presente regolamento.

Le tipologie di *déhors* ammissibili su spazi pubblici o privati gravati da servitù pubblica all'interno di tale zona, tenuto conto dei profili architettonici e storici della città, nonché della sua morfologia, sono dettagliate nel citato allegato tecnico (Allegato B).

• **aree del territorio comunale esterne alla “zona 1”**. Nelle aree del territorio comunale non ricomprese nella zona 1, sono ammissibili tutte le tipologie di *déhors*.

Articolo 110 - Collocazione dei déhors, aree soggette a tutela

1. I *déhors* possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22.01.2004 n.42; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.
2. Per quanto riguarda i beni culturali, l'installazione e la modifica di *déhors* di tipologia B, sono autorizzate quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice.

Articolo 111 - Condizioni per la realizzabilità dei déhors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio

1. La concessione di aree per *déhors* viene rilasciata **esclusivamente** ad esercizi che svolgono attività di somministrazione;
2. In particolare l'esercizio dovrà garantire una dotazione di servizi igienici congrua all'occupazione richiesta, con almeno un servizio idoneo per soggetti diversamente abili. Nel caso in cui l'esercente dimostri che la dotazione di servizi igienici **in adeguamento** alla normativa comporti l'occupazione di superficie del locale di esercizio, superiore al 30% della superficie totale del locale stesso, è ammessa la realizzazione anche in spazi o locali esterni, contigui o comunque entro un raggio di 30 m. di percorso pedonale con partenza dal punto più favorevole compreso tra l'ingresso dell'esercizio e i limiti esterni dell'area occupata, che siano fruibili per l'intero orario di apertura dell'esercizio che necessita di convenzionamento;
3. La possibilità invece di usufruire dei servizi in forma consorziata o convenzionata con altri pubblici esercizi vicini è limitata agli immobili soggetti a tutela monumentale ed è ammessa alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia oggettivamente possibile realizzarlo internamente;
 - b) che il numero complessivo dei bagni sia ritenuto dai competenti uffici idoneo asoddisfare le esigenze della clientela di entrambi i locali tenuto conto delle rispettive superfici di somministrazione e delle relative aree di occupazione;
 - c) che l'esercizio convenzionato o consorziato sia collocato entro un raggio di 30 m. di percorso pedonale con partenza dal punto più favorevole compreso tra l'ingresso dell'esercizio e i limiti esterni dell'area occupata, che siano fruibili per l'intero orario di apertura dell'esercizio che necessita di convenzionamento;
 - d) che la circostanza sia indicata da apposita cartellonistica all'interno del locale, e nel quale dovranno anche essere indicati gli orari di apertura di entrambi i locali;
 - e) che copia della convenzione sia consegnata agli uffici del Suap.
4. Le attività artigianali alimentari (ad esempio pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie e simili) potranno dotarsi di soli piani di appoggio costituiti da mensole o piantane di piccole dimensioni (diam. Max. 50 cm), dopo aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione o la concessione all'occupazione di suolo pubblico. In assenza di piani d'appoggio di

qualunque tipologia potranno richiedere l'occupazione per collocare soltanto sedute o panche. L'eventuale insediamento di attrezzature per la seduta corrispondenti ai piani di appoggio integra di per sé la fattispecie di allestimento attrezzato per attività di somministrazione abusivamente intrapresa.

Articolo 112 - Contenuto della domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche con *déhors*, alla domanda di cui all'art. 79 del presente Regolamento, dovrà allegare la seguente ulteriore documentazione:
 - Tipologia di *déhors* adottata (cioè A o B);
 - Planimetria di progetto quotata, con indicazione in dettaglio dell'area oggetto di occupazione;
 - Relazione descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva degli elementi utilizzati, delle caratteristiche di realizzazione, di materiali e colori impiegati, ecc.. (anche per elementi base quali tavoli, sedute, ombrelloni);
 - Spazi e modalità di deposito delle attrezzature negli orari di non utilizzo dei *déhors*;
2. Per i *déhors* di tipo B inoltre dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione, a firma di tecnico abilitato:
 - Sezioni di progetto quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei *déhors* aventi larghezza o profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale;
 - Uno o più prospetti esplicativi dei materiali usati nel progetto;
 - Uno o più *rendering* e/o foto-inserimento;
 - Asseverazione a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara l'idoneità statica;
 - Asseverazione a firma di tecnico abilitato circa la conformità del *déhors* alla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - Documentazione completa della richiesta di autorizzazione paesaggistica qualora l'occupazione ricada nelle zone soggette a tutela di cui all'art. 110;
 - Dichiarazione di impegno a costituire la cauzione di cui al precedente art. 84 nella misura stabilita dai competenti uffici ed a produrre la relativa documentazione al momento del ritiro dell'autorizzazione/concessione;
 - nell'ipotesi di cui all'art. 111, comma 3, copia della convenzione.

Articolo 113 - Criteri generali di collocazione

1. Al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada e la fluidità dei percorsi pedonali, le autorizzazioni sono soggette al parere obbligatorio del Comando di Polizia Municipale.
2. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.
3. Il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico che impegnano aree attrezzate per la sosta verrà valutato sulla base delle caratteristiche viabilistiche e di distribuzione delle aree di sosta della zona.
4. Nelle piazze e nelle aree pedonali o ad alta pedonalità l'area occupata dai *déhors* deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l'area pedonale o ad alta pedonalità lasciando sempre uno spazio libero di almeno 150 cm per il passaggio dei pedoni.
5. L'area occupata da *déhors* deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 350 cm), salvi i *déhors* di tipologia A per i

quali, in considerazione della loro intrinseca movibilità, può essere autorizzata una misura inferiore.

6. Nel caso di strade veicolari con marciapiedi è consentito il posizionamento di *déhors* di tipo B lasciando una distanza minima di 150 cm dalla parete dell'edificio nel quale è localizzato l'esercizio, oppure in adiacenza al medesimo edificio, qualora tra area occupata da *déhors* e carreggiata residui uno spazio disponibile per il flusso pedonale di larghezza almeno pari a 150 cm, senza che il flusso ne risulti artificialmente modificato mediante innaturali interventi che comportino nocimento, pericolo e disagio al normale transito di persone e/o mezzi, anche in relazione a particolari condizioni meteorologiche. Il SUAP, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, in relazione ai flussi pedonali che interessano la zona della proposta occupazione, valuta se il limite minimo di 150 cm sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale.
7. I *déhors* devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
8. Previo parere della Polizia municipale le prescrizioni relative alla viabilità connesse ai *déhors* di tipo B possono essere derogate per casi eccezionali relativi ad aree o vie pedonalizzate del centro Storico o a zone periferiche della città dove le problematiche legate alla commistione tra traffico veicolare e pedonale non determinano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza.

Articolo 114 - Criteri per il rilascio di concessioni per déhors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico

1. Qualora vi fossero domande di concessione di spazi o aree pubbliche da parte di pubblici esercizi concorrenti per una stessa area, queste verranno valutate secondo le indicazioni stabilite dall'art. 32 commi 5 e 6 del Regolamento per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Qualora la domanda di concessione riguardi aree individuate come posteggio di vendita in occasione di mercati o fiere istituzionali, il provvedimento di concessione dovrà contenere l'espressa prescrizione di rimozione, con costi e oneri a carico del titolare della concessione, di tutto il materiale con il quale si effettua l'occupazione per il tempo necessario al regolare svolgimento del mercato o fiera in questione.
3. Il Comune valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.
4. Può essere ordinata la rimozione dei *déhors* in occasione di determinati eventi di rilievo cittadino, con ordine impartito dall'Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione. In caso di necessità di ordine pubblico o di sicurezza e incolumità pubblica, la rimozione può essere immediatamente eseguita con formalizzazione dell'atto ordinatorio da notificarsi entro le successive 24 ore.

Articolo 115 - Igiene, pulizia e manutenzione déhors

1. I *déhors* devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.

Articolo 116 - Assetto dei *déhors* durante la chiusura degli esercizi

1. Gli arredi e le strutture che compongono i *déhors* non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo. Alla chiusura del locale, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono, se possibile, essere rimossi e depositati in locali chiusi, o comunque devono essere accatastati e resi inutilizzabili da chiunque. L'accatastamento temporaneo dovrà in ogni caso avvenire in modo da non interferire con il decoro urbano e non creare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. La soluzione scelta dovrà essere dichiarata in fase di presentazione della domanda e sarà oggetto di valutazione in ambito dell'istruttoria per il rilascio della concessione. Le tende devono essere chiuse al termine di ogni giornata.
2. Nel periodo di chiusura per ferie, o comunque nei periodi di chiusura dell'esercizio superiori ai 3 giorni il materiale d'arredo (sedie e tavolini) va adeguatamente riposto in luoghi chiusi. Non è consentito accatastare tali materiali negli spazi a ridosso dell'esercizio.

Articolo 117 - Controlli, vigilanza, sanzioni

1. Le caratteristiche dei *déhors* non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato.
2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.
3. In caso di accertate situazioni di irregolarità, l'Amministrazione Comunale ordina il ripristino immediato delle condizioni prescritte dalla concessione. Il mancato ripristino comporta l'attivazione dei procedimenti previsti dall'art. 88.

Articolo 118 - Norme per l'allestimento di *déhors* entro o in adiacenza a portici e/o loggiati

1. L'occupazione di spazi e aree pubbliche o gravate da servitù pubblica al di sotto di portici e loggiati potrà avvenire solamente mediante *déhors* di tipo "A" (solo tavoli e sedie). E' ammessa l'installazione di tende verticali a chiusura della porzione dell'arco superiore alla quota d'imposta dello stesso.
2. Possono essere presenti strutture di perimetrazione limitate alla funzione di paravento, chiudendo l'occhio del portico per un'altezza massima da terra di m. 2.20. Delimitazioni in senso perpendicolare a quello di percorrenza non dovranno occupare più di metà larghezza del portico/loggiato se pari o superiore a 3m., se inferiore a 3 m. si dovrà lasciare un passaggio della larghezza non inferiore a 150 cm. Sono ad ogni modo vietate strutture perimetrate da paravento su tutti i lati.
3. Le pedane non possono essere realizzate negli spazi coperti dai portici/loggiati.
4. L'area occupata da tavoli e sedie sotto portici/loggiati deve sempre lasciare un percorso libero (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) di larghezza pari alla metà della larghezza del portico/loggiato, se pari o superiore a 3 m., non inferiore a 1.5 m. se inferiore a 3 m. per il passaggio dei pedoni. In relazione ai flussi pedonali che riguardano il tratto di portico/loggiato interessato, l'ufficio competente, al momento del rilascio del provvedimento di concessione dello spazio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, ha facoltà di valutare se la misura minima di 150 cm. sopraindicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni e, se

necessario, di imporre uno spazio di transito pedonale superiore.

Articolo 119 - Criteri di collocazione: zonizzazione

1. All'interno della "zona 1: centro storico allargato a Corso Cavour e Corso Cairoli", vengono individuate delle aree in cui in relazione alle caratteristiche storico-architettoniche e morfologiche dell'edificato sono vietati *déhors* di tipo "B", con esclusione di pedane ed/o strutture necessarie per livellare e rendere fruibile il piano del *déhors* in caso di particolari pendenze.

Le strade interdette sono:

- via Garibaldi
- corso G. Matteotti;
- piazza C. Battisti;
- corso della Repubblica;
- Piaggia della Torre;
- Piazza V. Veneto;
- Piazza delle Libertà.

2. All'interno della "zona 1", nel caso di una pluralità di *déhors* di tipologia A e/o B, localizzati nelle piazze, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato: coperture, tende, ombrelloni e simili devono essere di colore bianco o beige e le relative strutture metalliche devono essere di colore grigio, canna di fucile o *corten*.

3. Nelle aree del territorio comunale esterne alla "zona 1" sono sempre ammissibili *déhors* di tipo "A" e "B".

Articolo 120 - Caratteristiche tecniche e spaziali di carattere generale

1. I *déhors* devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

2. Le strutture e i manufatti dei *déhors* devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

3. Nessun elemento potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione supportata da documentazione tecnica.

4. Su tutti gli elementi componenti i *déhors* non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli riportanti l'insegna dell'esercizio;

5. Le strutture dovranno essere realizzate con profilati metallici in alluminio, acciaio, *corten* (colori ammessi: grigio, canna di fucile e *corten*). All'interno della "zona 1" viene fatto espresso divieto di utilizzo di strutture in legno per *déhors* di tipo "B".

Articolo 121 - Elementi componenti i déhors

1. Gli elementi ammissibili a costituzione dei *déhors*, combinabili tra loro a seconda della tipologia

di realizzazione sono:

- 1.1. Tavoli

- 1.2. Sedute e/o poltroncine
- 1.3. Pedane
- 1.4. Elementi di delimitazione e/o paravento
- 1.5. Ombrelloni
- 1.6. Tende a sbraccio
- 1.7. Eventuali strutture di copertura
- 1.8. Elementi accessori (fioriere, posacenere, contenitori per rifiuti, elementi mobili per il riscaldamento).

1.1. I **tavoli** hanno dimensioni contenute, strutture in metallo, legno o materiale plastico e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico. All'interno della "zona 1" non è ammessa l'installazione di tavoli in materiale plastico di colore bianco; non sono ammessi tavoli di tipo diverso all'interno di una stessa installazione.

1.2. Le **sedute** sono costituite esclusivamente da sedie, sgabelli, poltroncine e hanno strutture e piani d'appoggio in metallo, legno, o materiale plastico. All'interno della "zona 1" non sono ammesse sedute in materiale plastico di colore bianco; sono ammissibili usi contemporanei di sedie, sgabelli e poltroncine all'interno di uno stesso *déhors*, ma le sedute dovranno comunque presentare caratteri di coordinazione dal punto di vista tipologico e stilistico.

1.3. Le **pedane** sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei *déhors* o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, marciapiede). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm sono necessari elementi di delimitazione laterali, di cui al comma

1.4. Le pedane dovranno essere realizzate in materiali ad effetto naturale (doghe estruse in materiali riciclati, legno mordenzato, etc.), in colori uniti (evitando scacchi e fascioni) e non dovranno essere pavimentate o rivestite con *moquettes*, stuoie, linoleum, lamiere mandorlate etc.). Pedane con spessore superiore ai 15cm dovranno essere dotate di bordatura perimetrale, da realizzarsi con carter metallico verniciato scuro (grigio, canna di fucile, *corten*).

1.4. Gli **elementi di perimetrazione** consentiti sono delimitazioni laterali e/o paravento. Tali elementi sono da realizzarsi con strutture a telaio in metallo (alluminio, acciaio, *corten*), con montanti a sezione contenuta, di altezza non superiore a 110 cm dal piano della pedana.

A di sopra degli elementi di perimetrazione sono consentite aperture laterali in PVC rigido e trasparente. L'utilizzo di tale materiale dovrà comunque essere sottoposto al parere dell'Ufficio Tecnico comunale.

Possono essere realizzate delimitazioni con dei paravento; all'interno della "zona 1" essi dovranno essere realizzati con materiali in possesso dei requisiti di rigidità e trasparenza, come vetro di tipo "antifortunio" o policarbonato con trattamento UV anti ingiallimento, in entrambi i casi di tipo trasparente e non colorato. L'altezza massima ammissibile è di 1.65 m dal piano stradale. In caso di installazioni in prossimità di immobili vincolati ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42, eventuali indicazioni impartite dalla Sovrintendenza Architettonica sono sovraordinate.

Eventuali basamenti perimetrali dovranno essere realizzati usando preferibilmente materiali metallici quali *Corten* o laminati metallici acciaio verniciato scuro o legno solo se trattato con materiali che lo rendano non deteriorabile.

1.5. Gli **ombrelloni** sono costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una

capote. All'interno della "zona 1" andranno rispettate le seguenti caratteristiche:

- Sostegno in legno o metallo verniciato scuro (grigio, canna di fucile o *corten*)
- Basamento, in legno, metallo verniciato dello stesso colore del sostegno o pietra, appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del *déhors*;
- *capote* sono realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, di colore omogeneo e uniforme, con geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata), e bordo privo di frange. Sono vietate scritte differenti dal nome dell'esercizio commerciale.

Qualora utilizzati in spazi ampi, gli ombrelloni devono essere organizzati in modo regolare e correttamente rapportati allo spazio aperto e alle architetture circostanti.

- 1.6. Le **tende a sbraccio** hanno la struttura retraibile, preferibilmente in metallo verniciato scuro (grigio, canna di fucile o *corten*), agganciata alla muratura difacciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è m 3,50 dal piano di facciata dell'edificio. All'interno della "zona 1" la struttura dovrà essere in metallo verniciato scuro (grigio, canna di fucile o *corten*) e iteli di colore omogeneo e uniforme: bianco panna, beige, tortora.
 - 1.7. Le **strutture coperte** hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in ferro, acciaio, alluminio, *corten*. All'interno della "zona 1" tali sistemi di sostegno saranno realizzati in materiale metallico (acciaio, alluminio, *corten*) nei colori grigio, canna di fucile o *corten*. Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco. Nelle aree esterne alla "zona 1" possono essere realizzate anche in lastre di metallo, organizzate a falde piane con pendenza minima.
 - 1.8. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati **elementi accessori ai *déhors*** esclusivamente i corpi illuminanti, gli apparecchi per il riscaldamento, i cestini per la raccolta dei rifiuti ed eventuali elementi decorativi. I **corpi illuminanti**, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione dei *déhors*, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.
2. Non è consentita l'installazione di strutture finalizzate alla somministrazione quali spinatrici, banconi, frigoriferi, esposizioni, etc... Possono essere concesse deroghe a tale disposizione in concomitanza di brevi iniziative commerciali o culturali, con durata non superiore a 4 giorni e per non più di 3 volte l'anno.

Articolo 122 - Attività consentita

1. Ogni utilizzo dei *déhors* diverso dalla somministrazione e dal consumo di alimenti e bevande è considerato uso improprio, soggetto alle disposizioni dell'art. 88 del presente Regolamento.
2. Non è consentita l'installazione nei *déhors* di apparecchi e congegni da divertimento elettronico di qualsiasi genere e di strumenti di diffusione sonora, se non nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per lo svolgimento delle attività rumorose temporanee in luogo pubblico.

3. L'utilizzo del *déhors* osserva gli orari dell'esercizio cui è annesso o gli orari più restrittivi eventualmente stabiliti con apposita prescrizione.

Articolo 123 - Estensione applicabilità art. 111

1. Le disposizioni di cui all'art. 111 commi 2, 3 e 4 sono applicabili (con riferimento alla possibilità di dotarsi di bagni esterni all'esercizio ed alle attrezzature consentite ed ammesse per il consumo sul posto) a tutti i pubblici esercizi ed agli esercizi artigianali o commerciali di prodotti alimentari anche se non occupano area pubblica.

Articolo 124 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento si applica a tutte le domande di nuova concessione o di rinnovo delle concessioni esistenti presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso.
2. Per i rapporti in essere restano validi, sino alla scadenza, le concessioni, gli atti, i patti e le condizioni stabiliti al momento della concessione.
3. Nel primo anno di vigenza, la scadenza annuale del canone, fissata al 31 marzo di ogni anno, sarà posticipata con delibera di Giunta Comunale, al fine di permettere in modo completo il passaggio della banca dati relativa ai precedenti tributi sostituiti dal canone nel nuovo programma gestionale.

Articolo 125 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.



- Allegato A)- Classificazione delle strade ai fini dell'applicazione del canone - Individuazione ZONA 1 (art. 5 e art. 94 del presente Regolamento)
- Allegato B) - Schemi di dehors

ALLEGATO A

TOPONIMO	VIA	CATEGORIA CANONE UNICO
Vicolo	Abbondanza	ZONA 1
Vicolo	Accorretti	ZONA 1
Largo	Affede	ZONA 1
Via	Aleandri	ZONA 1
Via	Alighieri	ZONA 1
Largo	Amendola	ZONA 1
Vicolo	Angelucci	ZONA 1
Piazza	Annessione	ZONA 1
Arco	del Casarino	ZONA 1
Via	Ariani	ZONA 1
Traversa	Armaroli	ZONA 1
Via	Armaroli	ZONA 1
Via	Asilo	ZONA 1
Largo	Aurispia	ZONA 1
Via	Barilatti	ZONA 1
Vicolo	Barnabiti	ZONA 1
Via	Basily	ZONA 1
Via	Batà	ZONA 1
Piazza	Battisti	ZONA 1
Largo	Beligatti	ZONA 1
Via	Berardi	ZONA 1
Vicolo	Bernardini	ZONA 1
Piaggia	Biblioteca	ZONA 1
Via	Braccialarghe	ZONA 1
Via	Buonaccorsi	ZONA 1
Via	Cadorna	ZONA 1
Corso	Cairoli	ZONA 1
Via	Carducci	ZONA 1
Viale	Carradori	ZONA 1
Vicolo	Casarino	ZONA 1
Via	Cassiano da Fabriano	ZONA 1
Vicolo	Cassini	ZONA 1
Via	Catenati	ZONA 1
Corso	Cavour	ZONA 1
Via	Ciccarelli	ZONA 1
Via	Pietro e Lorenzo Cioci	ZONA 1
Via	Colli di Montalto	ZONA 1
Vicolo	Coltelli	ZONA 1
Galleria	del Commercio	ZONA 1
Vicolo	Compagnoni	ZONA 1
Vicoli	Consalvi	ZONA 1
Via	Contini	ZONA 1
Via	del Convitto	ZONA 1
Via	Corridoni	ZONA 1
Via	Costa	ZONA 1



Via	Crescimbeni	ZONA 1
Via	Crispi	ZONA 1
Via	Cucchiari	ZONA 1
Via	De Amicis	ZONA 1
Piazzale	De Gasperi	ZONA 1

TOPONIMO	VIA	CATEGORIA CANONE UNICO
Via	De Vico	ZONA 1
Giardini	Diaz	ZONA 1
Piaggia	Dell'Erta	ZONA 1
Via	Esposito	ZONA 1
Vicolo	Ferrari	ZONA 1
Vicolo	Ferri	ZONA 1
Piaggia	Floriani	ZONA 1
Piazza	Garibaldi	ZONA 1
Via	Garibaldi	ZONA 1
Via	Gigli	ZONA 1
Via	Gioberti	ZONA 1
Via	Giuliano d Majano	ZONA 1
Via	Gramsci	ZONA 1
Via	Illuminati	ZONA 1
Piazza	Indipendenza	ZONA 1
Viale	Indipendenza (fino al civ. 100)	ZONA 1
Via	Isonzo	ZONA 1
Via	Tommaso Lauri	ZONA 1
Vicolo	Lazzaroni/Lazzarini	ZONA 1
Viale	Leopardi	ZONA 1
Piazza	Libertà	ZONA 1
Galleria	Luzio	ZONA 1
Via	Mameli	ZONA 1
Via	Manzoni	ZONA 1
Via	Marchetti	ZONA 1
Piazza	Marconi	ZONA 1
Vicolo	Marefoschi	ZONA 1
Viale	Martiri della Libertà	ZONA 1
Corso	Matteotti	ZONA 1
Via	Mazenta	ZONA 1
Piazza	Mazzini	ZONA 1
Giardini	Mazzini	ZONA 1
Via	Merelli	ZONA 1
Via	Don Minzoni	ZONA 1
Via	Moje	ZONA 1
Vicolo	Monachesi	ZONA 1
Via	Morbiducci	ZONA 1
Via	Morelli	ZONA 1
Via	Mozzi	ZONA 1
Via	Mugnoz	ZONA 1
Via	Nana	ZONA 1
Via	Niccolai	ZONA 1
Piazza	Oberdan	ZONA 1
Vicolo	Orti	ZONA 1
Via	della Pace (fino al civ. 162)	ZONA 1
Via	Pancalducci (lato civici pari fino al n. 86 e lato civici dispari fino al n. 9)	ZONA 1



Via	Pannelli	ZONA 1
Via	Diomede Pantaleoni	ZONA 1
Via	Maffeo Pantaleoni	ZONA 1
Largo	Pascoli	ZONA 1
Via	Pergolesi	ZONA 1
Via	Pesaro	ZONA 1

TOPONIMO	VIA	CATEGORIA CANONE UNICO
Via	Pescheria Vecchia	ZONA 1
Via	Pianesi	ZONA 1
Viale	Piave	ZONA 1
Porta	Picena	ZONA 1
Piazza	Pizzarello	ZONA 1
Vicolo	Ponte	ZONA 1
Viale	Puccinotti	ZONA 1
Via	IV Novembre	ZONA 1
Vicolo	Ranaldi	ZONA 1
Corso	della Repubblica	ZONA 1
Via	Resse	ZONA 1
Via	Domenico Ricci	ZONA 1
Via	Ettore Ricci	ZONA 1
Via	Padre Matteo Ricci	ZONA 1
Vicolo	Rinchioistro	ZONA 1
Via	Roma	ZONA 1
Via	Rosati	ZONA 1
Via	Lauro Rossi	ZONA 1
Piazza	Lauro Rossi	ZONA 1
Via	Rossini	ZONA 1
Vicolo	Rota	ZONA 1
Vicolo	San Carlo Borromeo	ZONA 1
Via	San Francesco	ZONA 1
Via	San Giovanni Bosco	ZONA 1
Vicolo	San Lorenzo	ZONA 1
Vicolo	Santa Flora	ZONA 1
Via	Santa Lucia	ZONA 1
Via	Santa Maria della Porta	ZONA 1
Piazza	San Vincenzo Strambi	ZONA 1
Scalinata	Sante Monachesi	ZONA 1
Belvedere	Sanzio	ZONA 1
Piazza	Nazario Sauro	ZONA 1
Galleria	Scipione	ZONA 1
Vicolo	delle Scuole	ZONA 1
Via	Severini	ZONA 1
Vicolo	Sferisterio	ZONA 1
Via	dei Sibillini	ZONA 1
Via	Spada Lavini	ZONA 1
Via	Spadoni	ZONA 1
Via	Spalato	ZONA 1
Via	Spontini	ZONA 1
Vicolo	Squarcia	ZONA 1
Via	Tibaldi	ZONA 1
Vicolo	Tornabuoni	ZONA 1
Piaggia	della Torre	ZONA 1
Vicolo	Torri	ZONA 1



Piazza	XXX Aprile	ZONA 1
Via	XXX Aprile	ZONA 1
Via	Trento	ZONA 1
Vicolo	Tribunali	ZONA 1
Viale	Trieste	ZONA 1
Vicolo	Ulissi	ZONA 1


TOPONIMO	VIA	CATEGORIA CANONE UNICO
Piaggia	dell'Università	ZONA 1
Via	Valadier	ZONA 1
Via	dei Velini fino al civ. 203	ZONA 1
Via	Vanvitelli	ZONA 1
Piazza	XXV Aprile	ZONA 1
Via	XXIV Maggio	ZONA 1
Via	XX Settembre	ZONA 1
Via	Verdi	ZONA 1
Vicolo	Viscardi	ZONA 1
Piazza	della Vittoria	ZONA 1
Piazza	Vittorio Veneto	ZONA 1
Foro	Volontari del Sangue	ZONA 1
Via	Zara	ZONA 1
Interno	Centri Commerciali	ZONA 1




Atto: CONSIGLIO 2021/9 del 01-02-2021
Ufficio proponente: UFF.ENTRATE
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO B


SCHEMI DEHORS



ALTEZZA MAX = 2,50




PARAPETTI H.MAX
DAL PIANO STRADALE = da ml. 1,05 a ml. 1,70
(a seconda della tipologia. (vedere schemi parapetto))



COPERTURA INGOMBRO MAX = 1,50 ml

PEDANA H. MAX = da cm 15,00 a cm 25,00




PEDANA H. MAX A MONTE da 15 a 25 cm

Atto: CONSIGLIO 2021/9 del 01-02-2021
Ufficio proponente: UFF.ENTRATE
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SCHEMI DEHORS

COPERTURE



COPERTURA A CAPANNA A 2 FALDE




COPERTURA A VOLTA (CON SOLUZIONE NON PERPENDICOLARE ALLA FACCIATA)



COPERTURA A FALDA UNICA NON APPROSSIATA ALLA PARENTE



COPERTURA A PADIGLIONE




COPERTURA A MEZZA VOLTA




COPERTURA A FALDA UNICA

SCHEMI DEHORS


PARAPETTO



H da 1,05 a 1,20 mt.
ELEMENTI METALLICI DISPOSTI
A CROCE DI SANT'ANDREA



H da 1,05 a 1,20 mt.
ELEMENTI METALLICI LINEARI
DISTANZA TRA PROFILATI MAX 10cm



PARAPETTO CON ELEMENTI IN VETRO.

MONTANTI




PROFILATO QUADRATO MAX 150mm X 150mm



PROFILATO ROTONDO DIAMETRO MAX

SCALINI / RAMPE



OLTRE I DUE GRADINI NECESSITA' DI CORRIMANO
SULLE PEDANE SEMPRE NECESSARIO